# Le rivalutazioni delle immobilizzazioni

Analisi delle più comuni forme di rettifica per l'inflazione. Il principio del costo e il suo abbandono per le rivalutazioni

Bilancio

Piero Mella

Parte Prima

Il bilancio viene di norma redatto sulla base di un principio contabile generalmente accettato: il principio del costo.

L'adozione di tale principio implica da un lato che i valori dei fattori acquistati, sia a veloce sia a lento ciclo, siano rilevati e riportati in bilancio al costo di acquisto e dall'altro che il costo rappresenti il limite massimo di valutazione per le rettifiche di fine periodo.

Il principio del costo, tuttavia, per quanto logico, prudenziale e, entro certi limiti oggettivo, comporta alcuni inconvenienti; il più grave è quello della possibile sottovalutazione delle attività in periodi caratterizzati da inflazione.

In questo studio, dopo aver delineato i riflessi dell'applicazione del principio del costo sui valori di bilancio, si considerano le fondamentali procedure per allentare le conseguenze di tale applicazione e tra tutte, si evidenzia la logica delle rivalutazioni fuori esercizio.

#### 1. Vincoli civilistici e fiscali alla rivalutazione

La rivalutazione dei beni accolti nel bilancio delle società di capitali — e dell'imprenditore, in generale — non è liberamente consentita dall'attuale ordinamento giuridico il quale accoglie due fondamentali principi di valutazione:

- il principio del *costo*;
- il principio della prudenza.

Secondo il primo principio, il costo di acquisizione dei fattori rappresenta la base per le valutazioni di bilancio dei fattori produttivi acquistati e non impiegati completamente nei processi produttivi (giacenze, macchinari, brevetti, eccetera).

Il principio della prudenza obbliga a non accogliere nel conto economico i profitti non realizzati ma ad iscrivervi tutte le perdite, ancorché non realizzate.

La sola applicazione del principio del costo implica che:

- a) le rimanenze siano valutate al costo d'acquisto (materie prime e merci) o al costo di produzione (semilavorati e prodotti finiti);
- b) le immobilizzazioni tecniche siano valutate, negli stati patrimoniali riferiti ai vari anni di utilizzazione, al costo di acquisizione (se acquistate) o di produzione (se costruite in economia):
- c) le quote di ammortamento, correlativamente, sono interpretate quali quote del costo originario attribuite all'esercizio;
- d) siano imputati costi di futura manifestazione (indennità licenziamento, perdite presunta su

crediti, ecc.) ma di competenza economica all'esercizio.

Il principio del costo, allora, considera i "valori d'uso" determinati al fine di quantificare il risultato economico quali valori direttamente derivati da quelli di acquisizione; sono quote di valori di acquisizione sospese o imputate all'esercizio.

La logica del principio del cost è facilmente percepibile non appena si esplicitino altri principi che informano la contabilità ed il bilancio: il principio della "realizzazione" dei redditi (e dei ricavi), dell""effettività" dei medesimi e della "correlazione" tra ricavi e costi.

Il reddito si considera "realizzato" se deriva da processi produttivi giunti a compimento.

Perché il reddito sia "realizzato" è necessario, altresì, che i ricavi siano "effettivi"; che siano cioè determinati con riferimento all'istante terminale dei processi produttivi giunti a compimento ed osservati in termini di flussi fisici (consegna delle produzioni, resa dei servizi, attuazione delle prestazioni reali).

Da qui il principio della correlazione e della contrapposizione tra ricavi effettivi e costi di competenza (matching principle) che può essere così enunciato: per la determinazione significativa del reddito è necessario contrapporre a ricavi "effettivi" i costi attribuiti ai fattori necessari per l'ottenimento dei prodotti venduti; questi costi si denomineranno anch'essi "effettivi".

In termini diversi, ma equivalenti, il reddito si considera realizzato se deriva dalla differenza tra:

1) RICAVI "EFFETTIVI" DI VENDITA delle pro-



Bilancic

- duzioni quantificati al termine dei processi produttivi, e
- 2) I COSTI EFFETTIVI DI PRODUZIONE delle medesime.

Il reddito risulterebbe, infatti, così determinato:

A)	RICAVI DI VENDITA		$X_{A}$	
	$b_i + RIMAN$ . INIZ. AL COSTO	$y_I$		
	b <sub>2</sub> + COSTI D'ACQUISTO	$y_2$		
	b <sub>3</sub> – RIMAN. FINALI AL COSTO	$y_3$		
B,)	+ COSTO DELLE MATERIE E			
.,	DEI SERVIZI UTILIZZATI		$Y_{\scriptscriptstyle B}$	
B <sub>2</sub> )	+ QUOTA D'AMMORTAMENTO			
-	DEL COSTO PLURIENNALE		$Y_{C}$	
C)	COSTO DEL VENDUTO			$X_D$
	REDDITO OPERATIVO			$\overline{R_o}$

La congiunta applicazione dei due principi è riflessa nei criteri di valutazione resi obbligatori per le società (e, per estensione, per l'imprenditore in generale) dall'art. del C.C., secondo il quale <sup>1</sup>:

- <sup>1</sup> Tale articolo così statuisce:
- **2425** *Criteri di valutazione.* Nella valutazione degli elementi dell'attivo devono essere osservati i seguenti criteri:
- 1) gli immobili, gli impianti, il macchinario e i mobili non possono essere iscritti per un valore superiore al prezzo di costo, e la valutazione deve essere in ogni esercizio ridotta in proporzione del loro deperimento e del consumo per la quota corrispondente all'esercizio stesso, mediante l'iscrizione al passivo di un fondo di ammortamento;
- 2) le materie prime e le merci non possono essere iscritte per un valore superiore al minor prezzo tra quello di acquisto o di costo e quello desunto dall'andamento del mercato alla chiusura dell'esercizio;
- 3) i diritti di brevetto industriale, i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, i diritti di concessione e i marchi di fabbrica non possono essere iscritti per un valore superiore al prezzo di acquisto o di costo, e questo prezzo deve essere in ogni esercizio ridotto in proporzione della loro durata o della perdita o della diminuzione della loro utilizzazione;
- 4) il valore delle azioni e dei titoli a reddito fisso deve essere determinato dagli amministratori, secondo il loro prudente apprezzamento, tenendo presente, per i titoli quotati in borsa, l'andamento delle quotazioni. I criteri seguiti in tale determinazione devono essere comunicati al collegio sindacale, che deve tenerne conto nella relazione all'assemblea;
- 5) le partecipazioni non azionarie devono essere valutate per un importo non superiore a quello risultante dall'ultimo bilancio delle imprese alle quali si riferiscono;
- 6) i crediti devono essere valutati secondo il presumibile valore di realizzazione;
- 7) l'eventuale differenza in più tra le somme dovute alla scadenza delle obbligazioni emesse e quelle ricavate al momento dell'emissione può essere iscritta in una apposita posta dell'attivo. In tal caso deve essere in ogni esercizio ammortizzata una parte della differenza, in conformità dei piani di ammortamento.

Le svalutazioni degli elementi dell'attivo possono risultare da partite iscritte nel passivo, separatamente per le singole poste dell'attivo.

Se speciali ragioni richiedono una deroga alle norme di questo articolo, gli amministratori e il collegio sindacale devono giustificare le singole deroghe nelle loro relazioni all'assemblea.

- a) le immobilizzazioni materiali (immobili, impianti, macchinari e mobili) devono essere iscritti in bilancio (leggi: valutati) ad un valore non superiore al prezzo di costo (principio del costo) e devono essere assoggettate ad ammortamento computato in proporzione al consumo e deperimento (principio della prudenza) commisurati sempre al costo storico;
- b) analogo obbligo è imposto per le immobilizzazioni immateriali (brevetti, diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, marchi, ecc.);
- c) le giacenze di materie, merci, prodotti, ed altri
  fattori a veloce utilizzo non possono essere
  valutate ad un valore superiore al minore (principio della prudenza) tra il costo di acquisto
  (principio del costo) e quello desunto dall'andamento del mercato alla chiusura dell'esercizio (costo di riacquisto per le materie o ricavo
  di vendita o di eliminazione per semilavorati e
  prodotti finiti);
- d) le immobilizzazioni finanziarie (titoli a reddito fisso o variabile) devono essere valutati secondo il prudente apprezzamento degli amministratori (principio della prudenza). La giurisprudenza si è dimostrata quasi unanime nel considerare valutazioni imprudenti quelle che adducano a valutazioni superiori al valore di costo o che mantengano il valore di costo pur in presenza di valori di fine esercizio inferiori al costo.

Il principio del costo risulta, dunque, accolto dal Legislatore civile <sup>2</sup>. Questo principio non rap-

Anche il Legislatore fiscale considera il costo quale base di commisurazione di molti valori ai fini della determinazione dell'imponibile anche se, al pari di quello civile, non lo esplicita in una norma particolare; se ne deduce, tuttavia l'applicabilità dalla lettera di numerose disposizioni.

Tra le principali norme, ricordiamo le seguenti:

- 1) art. 62 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 597; si impone il principio del costo con metodo "LIFO a scatti annuali", relativamente ai beni al cui scambio è diretta l'attività d'impresa, alle materie prime, alle materie sussidiarie, ai semilavorati ed alle merci; se il valore normale dei beni precedentemente indicati fosse inferiore a quello determinato con la procedura del LIFO a scatti, si dovrebbe tener conto del valore normale. Le giacenze di prodotti in corso di lavorazione devono essere valutate in base ai costi di produzione. Per l'applicazione del principio del costo si specifica che occorre comprendere nei costi anche gli oneri di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali;
- 2) l'art. 64/597; il principio del costo, con le procedure stabilite dall'art. 62/597, è imposto per la valutazione dei titoli; 3) artt. 68, 69, 70, 71 del D.P.R. 597; estendono il principio del costo dell'ammortamento dei beni materiali, immateriali e ad utilizzazione pluriennale, anche se gratuitamente devolvibili. Più esplicito è, invece, il Legislatore comunitario che nella IV Direttiva C.E.E., pubblicata in data 14 agosto 1978, all'art. 32 statuisce espressamente che: «la valutazione delle voci dei conti annuali è effettuata... sul principio del prezzo di acquisi-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Non si sono, per brevità, considerate altre norme nelle quali il principio è ribadito (per esempio, l'art. 2427, relativamente al valore di avviamento e l'art. 2429, relativamente ai fondi di anzianità e così via), o attenuato (per esempio l'art. 2425 n. 5), relativamente alle partecipazioni.

presenta, tuttavia, una semplice indicazione di valutazione razionale bensì un preciso *obbligo*. Il codice civile, infatti, con il disposto dell'ultimo comma dell'art. 2425 le pone quale limite massimo inderogabile al di sopra del quale le valutazioni non possono essere attuate a meno che la deroga a tale principio:

- a) attenga a singole valutazioni;
- b) sia motivata da ragioni speciali;
- c) giustificabili come tali da amministratori e sindaci;
- a condizione che:

....Omissis.....

zione o del costo di produzione».

I criteri particolari di valutazione statuiti negli artt. da 34 a 42 della Direttiva sono basati su tale principio e ne specificano le procedure di applicazione.

In particolare, l'art. 35, tra l'altro, prescrive che:

- «1.a) gli elementi delle immobilizzazioni devono essere valutati al prezzo di acquisizione o al costo di produzione, fatte salve le lett. b) e c).
- b) il prezzo di acquisizione o il costo di produzione degli elementi delle immobilizzazioni, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, deve essere diminuito delle rettifiche di valore calcolate per ammortizzare sistematicamente il valore di questi elementi durante il periodo della loro utilizzazione.
- d) Se gli elementi delle immobilizzazioni sono oggetto di rettifiche di valore eccezionali esclusivamente in seguito all'applicazione della legislazione fiscale, nell'allegato occorre indicare l'importo debitamente motivato di tali rettifiche.
- 2. Il prezzo di acquisizione si ottiene aggiungendo al prezzo di acquisto le spese accessorie.
- 3.a) Il costo di produzione si ottiene aggiungendo ai prezzi di acquisizione delle materie prime e sussidiarie i costi direttamente imputabili al prodotto considerato.
- b) Una congrua parte dei costi imputabili soltanto indirettamente al prodotto considerato può essere aggiunta al costo di produzione se tali costi si riferiscono al periodo di fabbricazione.
- 4. L'inclusione nel costo di produzione degli interessi sui capitali presi a prestito per finanziare la fabbricazione di immobilizzazioni è consentita sempreché tali interessi si riferiscano al periodo di fabbricazione. In tal caso deve essere menzionata nell'allegato la loro iscrizione all'attivo».

L'art. 39, ancora, statuisce che:

 $\ll 1.a$ ) gli elementi dell'attivo circolante devono essere valutati al prezzo di acquisizione o al costo di produzione, fatte salve le lett. b) e c).

.....Omissis.....

2. Si applica la definizione del prezzo di acquisizione o del costo di produzione data nell'art. 35, parag. 2 e 3. Gli Stati membri possono anche applicare l'art. 35, parag. 4. Le spese di distribuzione non possono essere incorporate nel costo di produzione».

L'art. 40 prescrive, inoltre, che:

- «1. gli Stati Membri possono consentire che i prezzi di acquisizione o i costi di produzione delle scorte di oggetti della stessa categoria nonché di tutti gli elementi fungibili, compresi i valori mobiliari, siano calcolati sulla base dei prezzi medi ponderati, o secondo i metodi "primo entrato-primo uscito" (Fifo) o "ultimo entrato-primo uscito" (Lifo), o secondo un metodo analogo.
- 2. Se, in conseguenza all'applicazione dei metodi di calcolo di cui al parag. 1, la valutazione effettuata nello stato patrimoniale differisce di un importo rilevante, alla data di chiusura del bilancio, rispetto ad una valutazione basata sull'ultimo prezzo di mercato conosciuto prima della data di chiusura del bilancio, l'importo di tale differenza deve essere indicato globalmente per categoria nell'allegato».

d) amministratori e sindaci indichino le deroghe e le giustificazioni alle stesse nelle loro relazioni.

Dottrina e giurisprudenza sembrano concordare sul fatto che le "speciali ragioni" di cui all'ultimo comma dell'art. 2425 sono tali se:

- riguardano singoli beni; non esigenze specifiche aziendali;
- 2) in relazione a mutamenti permanenti di valore;
- 3) connessi a fatti specifici;
- 4) comprovabili oggettivamente;
- 5) relativi a specifiche imprese<sup>3</sup>.

Civilisticamente, dunque, i beni devono essere valutati sulla base del costo e non possono essere rivalutati se non per circostanze speciali giustificabili dagli amministratori pena l'azione di nullità della delibera di approvazione del bilancio per illiceità dell'oggetto, ai sensi dell'art. 2379 del C.C. <sup>4</sup>.

La rivalutazione è, quindi, civilisticamente consentita purché sia limitata a singole aziende, a singoli beni e per circostanze particolari, relative

Si veda, inoltre, dello stesso Autore: *Il bilancio d'esercizio delle società per azioni*, Quaderni di Giurisprudenza Commerciale, Giuffrè, 1980.

Superti Furga sottolinea il fatto che se quello del costo costituisce un limite massimo esso, cionondimeno, dovrebbe rappresentare anche un limite minimo.

Si veda: *Le valutazioni di bilancio*, ISEDI, Milano, 1979, cap. 13 e la bibliografia ivi riportata.

Relativamente alla Giurisprudenza ricordiamo solamente le seguenti massime:

Le deroghe alle regole di stima dettate per i bilanci delle società di capitali sono consentite se ricorrono speciali ragioni, giustificate e documentate, sempre con l'osservanza del principio di chiarezza e precisione.

(App. Milano, 29 settembre 1972, in Giur. it., 1973, 1, 2, 503). Nella formazione del bilancio delle società per azioni, la discrezionalità di valutazione degli elementi dell'attivo, non essendo arbitrio, ha un limite, il quale coincide col principio della ragionevolezza, in quanto attribuzioni di valori ragionevoli non possono non apparire artificiose; sicché queste ultime danno senz'altro luogo a bilanci falsi e, conseguentemente, la deliberazione assembleare di approvazione del bilancio è nulla, a norma dell'art. 2379 C.C., sostengono la deroga alle norme dei precedenti commi dello stesso articolo devono essere non solo legittime ma anche speciali, ossia suggerite da peculiari esigenze del caso concreto, ed inoltre devono risultare debitamente indicate e giustificate nelle relazioni degli amministratori e del Collegio Sindacale, essendo così espressamente richiesta la forma scritta.

(Cass., 4 dicembre 1973, n. 3314, in Monit. trib., 1975, 116). Le "speciali ragioni", che consentono, a norma dell'art. 2425, ultimo comma, C.C., di derogare ai criteri di valutazione degli elementi dell'attivo del bilancio di società per azioni si riferiscono a situazioni particolari e contingenti interessanti il caso concreto, e non già a situazioni di carattere generale. (App. Milano, 16 maggio 1975, in Arch. civ., 1976, 99).

<sup>4</sup> L'art. 2379 così recita:

2379. Deliberazioni nulle per impossibilità o illiceità dell'oggetto. — Alle deliberazioni nulle per impossibilità o illiceità dell'oggetto si applicano le disposizioni degli artt. 1421, 1422 e 1423.



<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Si veda, ad esempio, P. G. JAEGER, *Le deroghe "per speciali ragioni"* in AA.VV. Il bilancio d'esercizio. Problemi attuali. Giuffrè, Milano, 77, pagg. 231-233 e la bibliografia ivi citata.



Rilancio

all'azienda ed ai beni, opportunamente comprovabili e giustificabili.

La rivalutazione motivata da circostanze economiche particolari si designa in genere con il termine *rivalutazione economica*; economica in quanto l'incremento di valore del bene sarebbe giustificabile da un maggior apprezzamento dello stesso derivante da un incremento duraturo dei prezzi particolari e/o da un suo migliorato concorso alle produzioni economiche di impresa.

La rivalutazione dei beni comporta, in ogni caso, la quantificazione necessaria e conseguenziale di plusvalenze (plusvalori, anche nella forma di saldi attivi di rivalutazione). Per i soggetti passivi dell'IRPEG queste plusvalenze iscritte, di necessità, nel bilancio, risultano imponibili, anche se non realizzate, ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 598 <sup>5</sup>.

Anche se appare difficile indicare in astratto le circostanze di mercato e di impresa che, in quanto speciali, giustifichino una rivalutazione economica, sembra, comunque, diffuso il convincimento che non costituisca "ragione speciale", atta a rendere conto della deroga al principio-vincolo del costo, la necessità di rivalutare sistematicamente i beni di bilancio il cui valore storico perda di significatività in conseguenza dell'inflazione.

Ciò in quanto tale rivalutazione — denominata "per conguaglio monetario" — lungi dall'essere "speciale" riguarderebbe, al contrario:

- a) la generalità delle imprese;
- b) la generalità dei beni;
- c) un fenomeno atto a produrre incrementi di valori puramente nominali, cioè conseguenti alla semplice necessità di riesprimere congruamente i valori storici <sup>6</sup>.

<sup>5</sup> L'art. 12 D.P.R. 598/1973 così statuisce:

Plusvalenze e minusvalenze patrimoniali. Nella determinazione del reddito imponibile delle società e degli enti di cui alle lett. a) e b) dell'art. 2 si tiene conto anche delle plusvalenze patrimoniali iscritte in bilancio indipendentemente dalla cessione dei beni e dalla distribuzione ai soci, associati o partecipanti, nonché delle minusvalenze iscritte in bilancio in conseguenza delle valutazioni di cui agli artt. 62 e 64 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597.

<sup>6</sup> Così, chiaramente, si esprime P. G. JAEGER:

«Pur essendo il concetto di "speciali ragioni" estremamente controverso, su di un punto, come si è visto, il consenso è praticamente unanime: è pacifico, invero, che esse devono riguardare "quelle società" e "situazioni a carattere particolare". Anche chi estende la nozione stessa fino ad abbricciare categorie di enti societari, in relazione a un elemento comune, come potrebbe essere l'oggetto sociale, non le nega tale carattere di specificità. Ora l'inflazione è un fatto assolutamente generale, che colpisce tutti i soggetti economici e coinvolge tutti i beni. Si comprende, pertanto, perché la legge (che è, per definizione, generale e astratta) sia l'unico strumento giuridico appropriato per fronteggiare tale situazione.

Lo stesso argomento, che mi sembra decisivo, può essere formulato in altro modo. L'osservazione delle leggi speciali che si sono susseguite nel nostro paese dal 1946 al 1975, per consentire operazioni contabili di rivalutazione, mostra che esse hanno fissato parametri di rivalutazione piuttosto rigidi e

In ogni caso, anche la rivalutazione per conguaglio monetario comporterebbe la quantificazione di plusvalenze imponibili a fini IRPEG.

Ecco, quindi, giustificata l'esigenza di una legge di rivalutazione; essa è necessaria per consentire l'adeguamento dei valori:

- a) per tutte le imprese;
- b) in deroga al principio-vincolo del costo, stabilito dall'art. 2425 del C.C.;
- c) evitando, nel contempo, l'inclusione delle plusvalenze — anche nella forma dei saldi di rivalutazione — tra i componenti del reddito imponibile delle società di capitali.

Proprio in quanto la rivalutazione è concessa in deroga ai criteri stabiliti, per tutte le imprese dell'art. 2425 del C.C., la legge di rivalutazione deve esplicare vincoli altrettanto specifici alla formazione dei nuovi valori indicando, tassativamente:

- a) i soggetti che possono operare la rivalutazione;
- b) i beni rivalutabili;
- c) i limiti massimi dell'incremento di valore e, in ultima analisi, il procedimento di modificazione dei medesimi;
- d) la destinazione dei saldi di rivalutazione.

#### 2. Inflazione e principio del costo

Affrontiamo ora la risposta alla seconda domanda che avevamo posto al par. 1): quali fenomeni fanno sorgere l'esigenza di rivalutazione?

In termini generali, la rivalutazione economica dovrebbe essere giustificabile da un incremento permanente dei prezzi particolari di specifici beni (terreno agricolo che si riqualifichi a terreno edificabile, giacenze di oro o di petrolio in fase di aumento dei prezzi ritenuto irreversibile) o dalla più intensa utilizzabilità economica dei medesimi (terreno agricolo nel quale sia scoperto un giacimento minerario sfruttabile economicamente o bene acquistato ad un'asta fallimentare a prezzi estremamente ridotti ancora utilizzabile al massimo della potenzialità produttiva, errore di perizia in caso di conferimento, e così via).

I fattori atti a giustificare una rivalutazione economica devono, tuttavia, essere esaminati

non hanno mai permesso un integrale adeguamento alla perdita di valore della moneta. Anche con la "legge Visentini" la rivalutazione dei cespiti, ammesso che gli organi sociali decidano di ricorrervi, deve essere mantenuta entro confini invalicabili, notevolmente inferiori, di solito, ai valori reali.

Se ne desume che il legislatore vuole escludere che ogni amministratore rivaluti i beni a modo suo, applicando parametri diversi e invocando quale "speciale ragione" attinente la propria società un evento che riguarda tutti e che deve ricevere un trattamento uniforme».

Cfr. Le deroghe "per speciali ragioni", cit., pag. 236, 237.

caso per caso e, come indicato nel paragrafo precedente, devono essere giustificabili dagli amministratori e dai sindaci.

La rivalutazione per *conguaglio monetario* troverebbe, invece, motivo in conseguenza del fenomeno dell'inflazione.

L'inflazione, intesa quale aumento generalizzato, accentuato e persistente dell'intero sistema dei prezzi caratterizzanti il sistema economico in cui operano le aziende, oltre ad influenzare, in generale, le scelte di gestione — rendendole estremamente complesse e rischiose — ed a far nascere problemi economici, finanziari e di liquidità, provoca, a livello contabile, distorsioni nella significabilità del bilancio di esercizio ove questo sia redatto nel rispetto del principio-vincolo del costo

In particolare, in presenza di un processo inflattivo, l'applicazione del principio del costo ridurrebbe la significabilità sia dello Stato Patrimoniale sia del conto Profitti e Perdite; o, in termini più precisi, sia del capitale di funzionamento e del capitale netto, sia del risultato di esercizio esposti nei due conti di bilancio.

Esamineremo questi due aspetti nei due successivi paragrafi. È necessario, infatti, premettere alcune considerazioni preliminari necessarie alla comprensione delle problematiche di rivalutazione.

È noto che l'inflazione provoca una riduzione del potere di acquisto della moneta (di quantità monetarie liquide e, in particolare, dell'unità monetaria). È altrettanto noto che la somma di più valori è significativa nei limiti in cui i valori addendi siano espressi in unità omogenee di misura.

In presenza di inflazione, allora, valori quantificati in istanti differenti risultano non omogenei, quindi non sommabili significativamente, in quanto espressi in unità monetarie caratterizzate da differente potere d'acquisto.

Non ha più senso sommare, ad esempio, un costo quantificato in lire all'1 marzo 1980 con un costo quantificato all'1 dicembre 1980 di quanto non l'abbia la somma di un costo espresso in lire con uno misurato in sterline.


Costi, ricavi, attività e passività sono sommabili significativamente solo se espressi in unità monetarie omogenee in relazione alla capacità d'acquisto del modulo monetario utilizzato.

Come è possibile ripristinare l'omogeneità tra somme espresse in lire a differente potere d'acquisto? La risposta non è semplice; è necessario individuare un *riduttore logico ed operativo*, oggettivamente determinabile, da applicare alle somme quantificate in epoche più remote (o più recenti) per renderle omogenee con quelle più recenti (o più remote).

Empiricamente, l'omogeneizzazione monetaria si può attuare, nel nostro Paese, con il ricorso a coefficienti di rivalutazione determinati sulla base degli indici generali dei prezzi calcolati

dall'ISTAT. Solitamente si fa riferimento all'indice generale dei prezzi per famiglie di operai e di impiegati, già denominato anche indice del costo della vita 7.

Il calcolo dei coefficienti di rivalutazione è semplice. Dovendo esprimere il valore monetario di 1000 lire quantificato nel mese di marzo 1981,



b) particolari, se riferiti, ad un limitato "paniere" di "beni" di una data specie merceologica.

Gli indici dei prezzi possono, ancora, essere classificati in: a) nazionali, se riferiti a tutte le negoziazioni dei beni del "paniere" prescelto, attuate o attuabili nell'intero territorio nazionale:

b) territoriali vari, se riferiti ad ambiti territoriali di minore ampiezza (regione, provincia, città, ecc.);

c) aziendali se riferiti ai soli "beni" scambiati da una o da un gruppo di aziende.

Dalle classificazioni precedenti è immediato derivare che:

1) gli *indici particolari* di più limitata ampiezza sono quelli riferiti ad un "paniere" comprendente un solo *bene*; tali indici si denominano nella pratica *indici particolari*, *tout court*;

2) gli *indici generali* di più ampio riferimento sono quelli *nazionali*; si denominano per questo *indici generali, tout court*. L'ISTAT pubblica, a varia cadenza, oltre che numerosi indici particolari, anche molteplici indici generali tra i quali:

1) l'indice generale dei prezzi all'ingrosso;

2) l'indice generale dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale;

3) l'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, denominato "indice del costo della vita". Per una sintetica indicazione della procedura seguita dall'I-STAT nel calcolo degli indici generali dei prezzi si riportano le seguenti proposizioni dello stesso Istituto (*I conti degli italiani*, 1978, pag. 87):

«In Italia, come nella maggior parte degli altri paesi del mondo, i servizi statistici nazionali calcolano correntemente tre principali numeri indici dei prezzi (oltre a numerosi altri di minore importanza):

— indici dei prezzi all'ingrosso;

— indici dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale:

— indici del costo della vita o — più precisamente — indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

I primi si riferiscono agli scambi fra imprese è comprendono soltanto prezzi di prodotti (sono esclusi i prezzi dei servizi). Gli indici dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale si riferiscono agli scambi fra imprese e famiglie comprendono prezzi di prodotti e servizi.

Gli indici del costo della vita riguardano una particolare categoria di prezzi al consumo: quella dei beni e servizi acquistati da una ideale famiglia "tipica" la quale, per numero, età e sesso dei suoi componenti, nonché per abitudini di consumo, può considerarsi rappresentativa delle famiglie operaie e impiegatizie cittadine. Allo scopo di evitare le erronee interpretazioni cui talvolta danno luogo questi indici, l'Istituto Centrale di Statistica ha da qualche anno cambiato la loro denominazione in "indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati". In particolare, scopo del mutamento è di evitare che gli indici stessi — i quali sono riferiti ad una struttura fissa dei consumi - vengano assunti come misura delle variazioni della spesa effettivamente sostenuta da una fàmiglia tipica. Tale spesa, infatti, si modifica nel tempo non soltanto a causa delle variazioni dei prezzi, ma anche perché il consumo di alcuni beni o servizi viene eliminato o ridotto mentre si introducono o si estendono altri consumi, in corrispondenza al





in termini omogenei a somme quantificate nel dicembre 1981 (cioè per tradurre in lire a potere d'acquisto di dicembre le 1000 lire quantificate in lire a potere d'acquisto di marzo) è sufficiente proporzionare le somme ai rispettivi indici mensili.

1000 lire : MARZO = X : DICEMBRE indice mensile d'acquisto dei prezzi di marzo = x : di dicembre

Equivalente di 1000 lire in lire a potere d'acquisto di dicembre

da cui:

$$X = 1000 \cdot \frac{^{i}DICEMBRE}{^{i}MARZO}$$

Il rapporto:

$$\frac{^{i}DICEMBRE}{^{i}MARZO} = c \text{ (MARZO/DICEMBRE)}$$

si denomina coefficiente di rivalutazione (o di inflazionamento) da marzo a dicembre.

Poiché nelle tavole ISTAT (figura 1) si legge, per il 1981, <sup>i</sup>DICEMBRE = 202,3 e <sup>i</sup>MAR-ZO = 177,2, si calcola che un valore misurato da 1000 lire a potere d'acquisto di marzo equivalga a 1141,6 lire a potere d'acquisto di dicembre, così determinate:

$$1000 \cdot \frac{202,3}{177,2} = 1141,6$$
 (approssimato 1142)

Da ciò si deduce che ove fosse necessario sommare un costo o un'attività di 1000 lire quantificati in marzo 1981 con un costo od un'attività di 3000 lire quantificata in dicembre 1981, la semplice somma (1000 + 3000) non sarebbe significativa; solo dalla somma (1142 + 3000) si otterrebbe un totale significativo.

Si può pervenire ad una *prima conclusione* di carattere generale, affermando che, in presenza di inflazione:

mutamento dei gusti e all'insorgere di nuovi bisogni.

Ciascuno dei tre tipi di indici risponde a esigenze conoscitive diverse. Gli indici dei prezzi all'ingrosso — quello generale come quelli dei vari gruppi di prodotti — riguardano le variazioni dei prezzi che interessano i produttori (agricoli e non agricoli) nonché i commercianti.

Gli indici dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale permettono di seguire le variazioni dei prezzi dei principali beni e servizi acquistati da *tutte* le famiglie del paese; l'indice generale di questo tipo è calcolato in modo che le variazioni dei prezzi dei singoli beni e servizi abbiano un peso proporzionale alla spesa sostenuta dalle famiglie italiane, nel periodo base, per gli stessi beni e servizi.

Nel caso dell'indice del costo della vita, invece, i prezzi — come si è detto — sono quelli dei beni e servizi acquistati dalla famiglia "tipica"; pertanto, nell'indice generale, le variazioni dei singoli prezzi vengono ponderate in base alle spese sostenute dalle sole famiglie operaie e impiegatizie, nel periodo base, per i vari beni e servizi».

- a) la somma (o la differenza) di valori quantificati in epoche differenti non è significativa;
- b) la significatività è tanto più ridotta quanto più ampio è l'intervallo temporale tra i due valori e quanto più intensa è l'inflazione;
- c) la significatività può essere ripristinata solo ricorrendo a correttivi monetari quali, ad esempio, utilizzando coefficienti di omogeneizzazione analoghi a quello determinato in precedenza a titolo esemplificativo.

Una seconda conclusione giunge immediata. Se il principio-vincolo del costo impone di annotare nel bilancio i valori nella stessa misura in cui si quantificano all'epoca della loro formazione, cioè i valori storici, la significatività del bilancio risulterà limitata.

Tale significatività si riduce in misura sempre più ampia quanto più:

- a) insieme (o accanto) a valori quantificati in "epoche" prossime alla chiusura del bilancio siano sommati (o accostati) valori quantificati in epoche remote;
- b) il processo inflazionistico (cioè l'incremento generalizzato dei prezzi) è accentuato.

Dopo queste premesse generali consideriamo con maggior dettaglio l'influsso dell'inflazione sulla significatività del bilancio d'esercizio distinguendo gli effetti distorsivi sullo Stato Patrimoniale da quelli sul conto economico.

### 3. Le distorsioni dell'inflazione sulla significatività dello Stato Patrimoniale

Iniziamo con analizzare le distorsioni prodotte dall'inflazione sulla significatività dello Stato Patrimoniale. Tre sono gli effetti principali:

- 1) disomogeneità dei valori esposti;
- 2) mancata evidenza delle condizioni di *integrità* monetaria del capitale;
- 3) mancata evidenza delle condizioni di *integrità* economica del capitale.

Esaminiamoli distintamente.

Osserviamo, innanzitutto, che lo Stato Patrimoniale rappresenta uno dei due conti del bilancio d'esercizio (ad essi si accompagna il conto Profitti e Perdite).

Relativamente al primo effetto distorsivo, ricordiamo, solamente, in base alle considerazioni svolte nel paragrafo precedente, che l'accostamento di valori storici (magazzino valutato LIFO, immobilizzazioni sorte in precedenti periodi) a valori in lire correnti o quasi (cassa, crediti, debiti, magazzino valutato FIFO, immobilizzi acquistati nell'anno, ecc.) non risulta, in generale, mai attuabile significativamente.

Limitiamoci, perciò, ad esaminare gli altri due

Figura 1 Costo della vita. Numeri indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati

Anni	Base	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	Anno
1971	1970 = 100	102,8	103,1	103,6	103,9	104,5	104,8	105,2	105,4	106,1	106,6	106,9	107,1	105, -
1972	,,	107,7	108,3	108,6	108;9	109,6	110,2	110,7	111,3	112,4	113,9	114,7	115, -	110,9
1973	,,	116,4	117,5	118,5	119,9	121,6	122,4	123, -	123,6	124,2	125,6	127, -	129,1	122,4
1974	,,	130,8	133, -	136,9	138,6	140,6	143,3	146,8	149,8	154,7	157,9	160,3	161,7	146,2
1975	,,	163,6	165,5	165,7	168, -	169,1	170,8	171,8	172,7	174,3	176,5	178, -	179,7	171,3
1976	71	181,5	184,5	188,4	194, -	197,3	198,2	199,4	201,1	204,7	211,6	216,1	218,8	199,6
1977	1976 = 100	110, -	112,5	114,2	115,4	116,9	118, -	118,9	119,7	121, -	122,3	121,1	124,7	118,1
1978	71	125,9	127,2	128,5	129,9	131,3	132,4	133,4	134, -	135,8	137,3	138,5	139,5	132,8
1979	71	142,2	144,3	146,1	148,5	150,4	151,9	153,3	154,8	158,6	162,3	164,4	167,1	153,7
1980	11	172,6	175,6	177,2	180, -	181,6	183,3	186,4	188,3	192,3	195,6	199,7	202,3	188,2
1981	1980 = 100	110,1	112,1	113,7	115,3	116,9	118,1	119,1	119,9	121,6	124,0	126,1	127,4	118,7
1982	11	129,1	130,8	132,0	133,2	134,7	136,0	138,0	140,5	142,5	145,3	147,2	148,2	138,1

N.B. - Coefficiente di raccordo tra gli indici con base diversa (1970 e 1976): 2,0166. Coefficiente di raccordo tra gli indici con base diversa (1976 e 1980): 1,8716.

aspetti di non significatività che, come vedremo, si connettono in ogni caso al fattore di distorsione appena accennato.

Lo Stato Patrimoniale espone due "figure" di capitale:

- 1) il capitale di funzionamento: è l'insieme dei valori "d'uso" attribuiti ai fattori monetari (cassa, debiti e crediti) e non monetari (rimanenze, immobilizzazioni, finanziamenti) disponibili per la futura gestione; valori attribuiti in ipotesi di funzionamento, cioè di continuazione della vita dell'impresa;
- il capitale netto: valore astratto, indicante il complesso degli "investimenti" monetari attuati nell'azienda dai soggetti esterni, in vari tempi ed in diverse forme, a titolo di capitale di rischio.

Osserviamo, innanzitutto, che la caratteristica di integrità del capitale fa sempre riferimento al capitale netto.

Il capitale netto al termine del periodo amministrativo, che indicheremo con CN (FINALE), in assenza di altre variazioni, differisce da quello iniziale, indicato con CN (INIZIALE), dopo la distribuzione dell'utile o la copertura delle perdite di esercizi precedenti (salvo altre variazioni esplicite), a motivo della produzione del reddito netto d'esercizio (RN). Si può scrivere:

$$CN$$
 (FINALE) =  $CN$  (INIZIALE) +  $RN$ 

Un investitore in capitale netto si attende che la gestione produca un reddito (RN) "almeno" sufficiente a conservare il potere d'acquisto del capitale monetario investito nell'impresa stessa, con riferimento ad un dato indice generale dei prezzi; in altri termini, si attende che il capitale netto finale almeno superi il capitale netto iniziale rivalutato monetariamente per un intero anno.

Se il capitale netto finale risulta superiore al capitale iniziale rivalutato si può affermare che quest'ultimo, *cioè il capitale iniziale*, è stato man-

tenuto, dalla gestione, *monetariamente integro* con riferimento al generale potere d'acquisto della moneta.

Solo la differenza tra il capitale netto finale e quello iniziale rivalutato costituirebbe, allora, reddito effettivo; l'altra quota di reddito netto, di conseguenza, sarebbe solo nominale in quanto rappresenterebbe, in effetti, il "quantum" necessario per mantenere monetariamente integro il capitale iniziale.

Consideriamo un semplice esempio numerico; il capitale iniziale sia pari a CN (INIZIALE) = 100 (già al netto dei dividendi), il reddito netto sia pari a RN = 42; il capitale finale sarà: CN (FINALE) = 142.

Supponiamo che l'indice generale dei prezzi al consumo sia all'1/1 pari a i (1/1) = 200 e che a fine anno sia salito a i (31/12) = 250; il coefficiente di rivalutazione sarà, allora:

$$c(1/1-31/12) = \frac{i(31/12)}{i(1/1)} = \frac{250}{200} = 1,25$$

Il capitale netto iniziale rivalutato risulterà, dunque, pari a:

$$CN$$
 (INIZIALE) RIVALUTATO =  $CN$  (INIZIALE)  $\cdot$  1,25 = 125

Il capitale netto finale è superiore a quello iniziale rivalutato di:

$$CN$$
 (FINALE) –  $CN$  (INIZIALE) RIVALUTATO =  $= 142 - 125 = 17$ 

Il risultato della precedente differenza (17) costituisce reddito effettivo, prelevabile anche interamente senza intaccare l'integrità monetaria del capitale netto iniziale rivalutato.

La quota di reddito netto, pari a 25, necessaria a mantenere integro monetariamente il capitale netto iniziale si dovrebbe accantonare a riserva di rivalutazione per conguaglio monetario del capitale; non rappresenta reddito ma quota di capitale reintegrata dalla gestione corrente.





Passiamo ora alla nozione di *integrità econo*mica (fisica) del capitale netto.

L'impresa si trova ad operare nel macrosistema economico: essa, tuttavia, negozia fattori e produzioni in mercati caratterizzati da prezzi che possono variare con ritmo ed intensità differenti rispetto a quelli dell'intero sistema economico.

L'impresa può essere, caratterizzata da un'inflazione particolare di intensità differente rispetto a quella generale.

Per continuare a produrre economicamente deve, perciò, poter rinnovare i fattori impiegati nelle produzioni qualunque sia il tasso d'inflazione particolare dei prezzi dei fattori acquistabili.

Il capitale di funzionamento esprime il valore dei fattori acquistati e non ancora consumati economicamente nei processi; quantifica l'entità degli investimenti effettuati in tali fattori.

Il capitale netto si denomina economicamente integro se il suo valore coincide con quello del capitale di funzionamento nell'ipotesi di valutazione dei fattori al valore di sostituzione.

In questa ipotesi, il capitale netto indicherebbe che l'investimento, resosi *necessario* inizialmente per "innescare" i primi processi produttivi e per conformare la struttura produttiva aziendale si è mantenuto *sufficiente* per continuare a svolgere le produzioni, pur alle mutate ragioni di scambio, o prezzi, dei mercati in cui l'azienda effettivamente opera.

Non è sufficiente, quindi, valutare la sola integrità monetaria del capitale netto; è necessario apprezzare anche quella economica.

Supponiamo che il capitale netto iniziale (al 1° gennaio 19X0) sia pari a CN (INIZIALE) = 100 e che il corrispondente capitale di funzionamento sia rappresentato esclusivamente da merci in magazzino, in una data quantità, valutate 100 (si convenga che tale valore sia pari al valore di sostituzione alla data di apertura del periodo amministrativo).

Lo Stato Patrimoniale sarà, allora, strutturato come nel semplice schema di figura 2 a).

Supponiamo che a fine periodo l'impresa abbia ancora lo stesso magazzino iniziale (almeno per quanto concerne la giacenza fisica) ma che il valore di sostituzione delle merci, cioè il valore al quale l'impresa dovrebbe riacquistarle se avesse deciso di vendere quelle possedute, sia salito a 160. Lo Stato Patrimoniale finale dovrebbe allora essere configurabile almeno come indicato nella figura 2b), dopo aver proceduto alla rivalutazione del magazzino al costo di sostituzione.

Il capitale netto iniziale si sarebbe mantenuto economicamente integro se il capitale netto finale avesse avuto, comunque, grandezza almeno pari a 160.

Supponiamo che durante il periodo amministrativo il 70% delle merci sia stata venduta e che le residue merci in magazzino siano valutabili, anziché a 160, al valore pari a 112, sempre

al valore di sostituzione, e che la gestione abbia prodotto, dalla vendita, un utile pari a 54 (comprensivo di eventuali plusvalenze da rivalutazione).

Lo Stato Patrimoniale sarebbe, quindi, strutturato come indicato nel modello di figura 2 c).

Si constata, perciò, che il capitale netto iniziale è solo monetariamente ma non economicamente integro in quanto quello finale, anziché assumere il valore CN (FINALE) = 160 è quantificato in CN (FINALE) = 154.

Le disponibilità monetarie (42), non sono sufficienti a ricostituire il magazzino iniziale rivalutato che dovrebbe assumere valori pari a 160. È stata, tuttavia, realizzata l'integrità monetaria del capitale. La quota di utile che supera la riserva di rivalutazione per conguaglio monetario (25) — pari a 29 = 54 – 25 — non dovrebbe essere destinata ad erogazione ma ritenuta, accantonata a speciale riserva, per non rendere ancora più lontana dalla realizzazione la condizione di integrità economica del capitale netto.

Questi gli effetti immediatamente prodotti dall'inflazione sullo Stato Patrimoniale. Ad essi si aggiunge anche la distorsione rappresentata dalla mancata evidenza degli *utili* e delle *perdite monetarie* connesse alla gestione monetaria d'impresa.

Questo aspetto sarà esaminato nel prossimo paragrafo.

### 4. Le distorsioni dell'inflazione sulla significatività del conto Profitti e Perdite

Tre sono gli effetti distorsivi principali dell'inflazione sul conto economico:

- disomogeneità dei valori e diminuzione dell'efficacia segnaletica del reddito di esercizio prodotto dalla gestione economica;
- 2) effetto di fiscal-drag;
- 3) mancata evidenza degli eventuali utili e perdite monetarie connesse alla gestione monetaria.

Per quanto complementari, i tre aspetti possono essere analizzati disgiuntamente.

La disomogeneità dei valori di Profitti e Perdite è duplice:

- a) da un lato non sono omogenei i costi di esercizio (correnti) con i ricavi di esercizio in quanto questi ultimi conseguono da processi produttivi aventi durata più o meno ampia; così, i costi di materie acquistate in marzo non sono sommabili con ricavi quantificati in ottobre;
- b) dall'altro, nelle imprese che utilizzano fattori pluriennali la quota di ammortamento computata sul valore storico risulta sempre meno omogenea con gli altri costi correnti e con i ricavi con il progredire del processo di ammortamento.

Figura 2 Integrità economica del capitale

a) Stato Patrimoniale iniziale

STATO PATRIMONIALE D'APERTURA (1/1)							
MAGAZZINO (ai prezzi dell'1/1)	100	CAPITALE NETTO (all'1/1)	100				

b) Stato Patrimoniale finale ipotetico a condizione di integrità economica del capitale

STATO PATRIMONIALE FINALE (31/12)						
MAGAZZINO (rivalutato ai prezzi del 31/12)	160					
		CAPITALE NETTO PLUSVALORE - RISERVA DI	100			
		RIVALUTAZIONE	60			

c) Stato Patrimoniale finale effettivo

STATO PATRIMONIALE FINALE (31/12)							
CASSA	42						
MAGAZZINO	112						
:		CAPITALE NETTO	100				
		UTILE (RN)	54				
	154		154				

In queste condizioni la misura del reddito esposta dal conto economico risulta non significativa in quanto può prodursi l'effetto cosiddetto di *illusione monetaria*.

Analizziamo tale effetto con un semplice esempio. Si supponga che il primo gennaio l'impresa acquisti una unità di merce a 100 lire (prezzo 100 lire) e che la venda al 31 dicembre a 150. Il costo di riacquisto di quell'unità al 31 dicembre sia pari a 135. Il conto economico evidenzierebbe un profitto nominale pari a

RICAVO (31/12)	150
COSTO STORICO (1/1)	100
PROFITTO NOMINALE	50

L'entità di tale profitto è illusoria; se l'impresa lo distribuisse totalmente in dividendi non sarebbe in grado di mantenere l'integrità economica (e monetaria) del capitale, in quanto il costo di sostituzione dell'unità di merce venduta sarebbe pari a 135. Per questo, il profitto distribuibile sarebbe, al massimo, pari a 15; valore, questo, determinato detraendo dal ricavo al 31 dicembre il costo di gennaio rivalutato sulla base del costo al 31 dicembre:

RICAVO (31/12)	150
COSTO DI SOSTITUZIONE (31/12)	135
PROFITTO "REALE"	15

Anche il conto Profitti e Perdite dovrebbe,

dunque, essere rettificato per annullare l'effetto distorsivo dell'incremento dei prezzi (nel nostro caso si è considerata l'inflazione particolare dell'impresa).

Analizziamo, ora, l'effetto distorsivo provocato dall'inflazione sul conto economico quando questo accoglie anche quote di ammortamento.

Poiché è proprio questo l'effetto distorsivo che le leggi di rivalutazione vogliono annullare, riteniamo opportuno un esempio sufficientemente analitico.

Supponiamo, per semplicità, che i costi cosiddetti ricorrenti (per lavoro, materie, servizi ed energie) siano già omogenei con i ricavi; con questa ipotesi isoleremo solamente l'effetto distorsivo del computo dell'ammortamento sul valore storico dei macchinari.

Nei tre periodi 19Y0, 19Y1, 19Y2 i processi produttivi dell'impresa BETA non mutino sì che la qualità e la quantità dei fattori non differisca da un periodo all'altro. La combinazione produttiva si svolga con i consumi fisicotecnici e con l'ottenimento delle produzioni indicati nella tabella 1.

Tabella 1

	19Y0	19Y1	19Y2
Lavoro Materie	1000 h/uomo	1000 h/uomo	1000 h/uomo
ed energie Macchine Produzioni	300 unità 2000 h/macchina 1000 unità	300 unità 2000 h/macchina 1000 unità	300 unità 2000 h/macchina 1000 unità

Nell'anno 19Y0 il prezzo costo per ora/uomo sia pari a 1 lira/ora; il prezzo costo delle materie sia pari a 2 lire/unità; la macchina abbia un costo globale di 9000 u.m. e sia ammortizzata nei tre anni di utilizzo a quote costanti di 3000 u.m. ciascuna. Il prezzo ricavo sia pari a 6 u.m.

Nel periodo 19Y1 si supponga che i prezzi di costo dei fattori siano incrementati del 25% rispetto al 19Y2 e che l'azienda abbia potuto aumentare di pari percentuale anche i prezzi di ricavo (l'inflazione è "scaricata" sui prezzi).

Nel periodo 19Y2 si supponga che i prezzi costo siano aumentati del 10% rispetto al 19Y1 e che l'azienda abbia potuto incrementare anche i prezzi ricavo.

La dinamica dei prezzi, dei costi, dei ricavi e dei profitti è indicata nella figura 3.

Dall'analisi dei risultati esposti nella tabella precedente si osserva immediatamente come i profitti non presentino dinamica proporzionata all'incremento di prezzi (25% e 10%) e ciò a causa della costanza delle quote di ammortamento che essendo calcolate sul costo storico (9.000) non risentono della dinamica inflazionistica.

L'incremento elevato dei profitti, ben superiore a quello dei prezzi (79% nel 19Y1 rispetto al 19Y0 e 22% nel 19Y2 rispetto al 19Y1) deriva da una distorsione nella misurazione, connessa proprio al mantenimento del costo storico come base





Bilancio

Figura 3
Dinamica dei valori di bilancio in presenza di inflazione

Fattori	Quant.	19'	Y0	19 + 25 %	Y1 su 19Y0	19Y2 +10% su 19Y1		
	fisiche	Prezzi	Valori	Prezzi	Valori	Prezzi	Valori	
Lavoro Materie Macch.	1.000 300 2.000	1 2 Ammort.	1.000 600 3.000	1,25 2,50 —	1.250 750 3.000	1.375 2,75 —	1.375 825 3.000	
Costo totale Produz.	1.000	6	4.600 6.000	7,5	5.000 7.500	8,25	5.200 8.250	
Profitti			1.400		2.500		3.050	

di computo delle quote di ammortamento. La rivalutazione del costo storico nella stessa percentuale di incremento di prezzi consentirebbe di evitare questa distorsione nella misura dei profitti. Per la dimostrazione si considerino le nuove quote di ammortamento, calcolabili sulla base della tabella 2.

Tabella 2

	19Y0	19Y1 + 25%	19Y2 + 10%
Costo storico rivalutato	9.000	11.250	12.375
Quote di ammort. su costo storico rivalutato (1/3)	3.000	3.750	4.125

Accogliendo le "nuove" quote di ammortamento anziché le "vecchie" (di 3.000 ciascuna) nel calcolo dei profitti si otterrebbero i valori della Tabella 3.

Risulta, quindi, dimostrato che per annullare l'effetto distorsivo dell'inflazione (generale, o particolare) sulla misurazione del reddito connesso al computo dell'ammortamento sulla base del costo storico dei fattori pluriennali è necessario procedere a rivalutazione dei beni ammortizzabili, onde rivalutare anche le correlate quote di ammortamento.

Il reddito d'esercizio, in caso contrario, sarebbe solo nominale e la sua entità illusoria.

Ciò avrebbe quale ulteriore conseguenza un prelievo fiscale eccessivo rispetto al reddito "reale" conseguito.

Le imposte sui redditi si determinano, con criteri stabiliti dalla normativa fiscale, sul risultato economico di bilancio prima delle imposte (rettificato ai sensi delle norme del titolo V del D.P.R. 598).

Poiché in periodi caratterizzati da inflazione, come si è dimostrato, i conti economici redatti sulla base del principio del costo evidenziano in genere risultati "illusori", consegue che le imposte calcolate sui redditi "nominali", anziché su quelli "effettivi", potrebbero incidere sull'inte-

Tabella 3

			19Y0			19Y1	1	9Y2
Ricavi Materie Lavoro Macchinari		000 600 000	6.000		250 750 750	7.500	1.375 825 4.125	8.250
Totale costi	٥,	000	4.600	J	.750	5.750	1.125	6.325
Profitto % di increm.			1.400			1.750		1.925
su anno preced.						25%		10%

grità del capitale; potrebbero, infatti, private l'impresa della possibilità di costituire *riserve di adeguamento monetario ed economico del capitale* mediante accantonamento delle quote di reddito puramente nominali.

Un secondo rilevante effetto distorsivo, che incide notevolmente sul prelievo fiscale, è quello connesso alla quantificazione di *plusvalenze da cessione di immobilizzazioni*.

Se le immobilizzazioni tecniche (ma le argomentazioni valgono anche, ed in maggior misura, per i titoli e gli altri beni dalla cui cessione non si originano ricavi, ai sensi degli artt. 53 e 54 del D,P.R. n. 597) permangono per più anni nei bilanci dell'impresa e sono sempre valutate ed ammortizzate sulla base del costo storico, all'atto della cessione si quantificherà, quasi inevitabilmente, una plusvalenza da realizzo la cui misura è certamente sovrastimata, essendo commisurata alla differenza tra un ricavo di eliminazione, espresso in lire correnti, ed un valore residuo da ammortizzare espresso a valori storici.

L'inclusione dell'intera misura della plusvalenza tra i componenti del reddito imponibile a fini IRPEF e IRPEG comporterebbe un prelievo d'imposta non più a titolo di reddito bensì a titolo di capitale.

Né l'accantonamento a speciale fondo plusvalenze da reinvestire consentirebbe di evitare l'effetto distorsivo in quanto la plusvalenza, girata quale prima voce del fondo ammortamento del nuovo fattore pluriennale acquistato, comprimerebbe il valore da ammortizzare di quest'ultimo producendo un divario tra costo storico di questo ed eventuali valori rivalutabili, con accentuazione degli effetti distorsivi, connessi alla dismogeneità degli ammortamenti, dei quali si è in precedenza argomentato.

Tutti gli effetti negativi fin qui esaminati portano ad un aumento nominale del reddito imponibile sì che il prelievo d'imposta non sia più commisurato alla capacità contributiva effettiva dell'imprenditore ma si configura quale *imposta sull'inflazione* <sup>8</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Il termine "*imposta inflazionistica*" è stato impiegato dallo stesso Governo nel presentare il disegno di legge sulla rivalutazione (disegno di legge n. 1635 del 20 novembre 1981)

Analizziamo, infine, il problema della quantificazione degli utili e delle perdite monetarie che possono prodursi dalla gestione monetaria in presenza di inflazione.

È intuitivo che, in periodi caratterizzati da una progressiva diminuzione del potere d'acquisto della moneta, il possessore di risorse monetarie che lasciasse disinvestiti i propri capitali monetari andrebbe incontro a perdite monetarie.

Le perdite monetarie sono definite come la misura della perdita di capacità d'acquisto di una data quantità di risorse monetarie liquide lasciate disinvestite, o non investibili, in beni rivalutabili.

La moneta, oltre ad avere funzione di *modulo* di espressione dei valori, funge anche da strumento di conservazione e di trasmissione nel tempo dei valori, intesi, in questa eccezione, quale generica capacità di acquisto.

Consegue che, in periodi caratterizzati da inflazione, la lievitazione dell'intero sistema dei prezzi fa sì che somme monetarie mantenute disinvestite, cioè in forma liquida, procurino al posses-

del quale riportiamo il seguente passo particolarmente significativo:

«In contesto inflazionistico ed in base alle leggi vigenti, il sistema di imposizione sui redditi d'impresa, come il sistema fiscale nel suo complesso, tende ad allontanarsi dalla razionalità desiderabile e dalla capacità contributiva effettivamente espressa nelle diverse fattispecie. Questa tendenza si manifesta in varie forme. In base alle leggi vigenti, il volume degli ammortamenti utilizzabile per il calcolo del reddito d'impresa imponibile è costantemente pari al costo storico degli investimenti e non variabile in corrispondenza delle variazioni del livello generale dei prezzi, dei costi di rimpiazzo, ecc. Durante il processo di ammortamento, ad ogni incremento del livello dei prezzi corrisponde così una riduzione del valore reale delle quote di ammortamento da stanziare. Dato che le quote di ammortamento stanziate riducono il reddito imponibile, e di riflesso l'onere tributario, all'incremento del saggio di inflazione corrisponde, per effetto del sistema di contabilità a costi storici, un incremento del saggio di imposizione e dunque una diminuzione del reddito disponibile dopo l'imposta. In contesto inflazionistico, l'intensità delle distorsioni provocate dall'uso del sistema di contabilità a costi storici dipende da vari elementi, quali il settore industriale nel quale l'impresa opera, la composizione e l'età dei beni utilizzabili nel processo produttivo, le condizioni del mercato, la struttura tecnologica, ecc. In generale, gli effetti distorsivi sono maggiori in un'impresa che ha elevati investimenti industriali ed un ciclo produttivo molto lungo. Inoltre, a parità di capitale fisso, di ciclo produttivo, ecc., la maggiore imposta dovuta all'inflazione per insufficienza degli stanziamenti delle quote di ammortamento ha un'incidenza decrescente al crescere del reddito disponibile prima dell'imposizione: è dunque, regressiva. Coeteris paribus, l'imposta inflazionistica colpisce più gravemente le imprese che hanno minori redditi. In questo modo, il sistema di imposizione tende ad allontanarsi dalla capacità contributiva effettivamente espressa nelle diverse fattispecie. Analoghi effetti distorsivi si registrano considerando i risultati cui dà luogo il sistema di contabilità a costi storici in sede di determinazione delle plusvalenze realizzate con la cessione dei beni d'impresa. Anche a questo proposito, si nota che il confronto del prezzo di cessione con l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto fa emergere plusvalenze monetarie e non reali; anche a questo proposito, si nota che l'incidenza dell'imposta inflazionistica cresce col crescere dell'intervallo tra acquisto e realizzo,

sore una perdita in termini di capacità d'acquisto; la quantità di moneta M, disponibile all'istante  $t_1$ , non consente l'acquisto della stessa quantità di beni acquistabili con M a  $t_0$ .

La misura della perdita di capacità d'acquisto, è formalmente semplice, qualora si abbia a disposizione l'indice generale dei prezzi cui il possessore di capitali monetari fa riferimento.

Si consideri un capitale monetario pari a M=100 u.m. disponibile in data 1° gennaio 19X1, con indice generale dei prezzi al livello 202,3: se rimanesse disinvestito fino al giugno 19X1, la perdita monetaria sarebbe pari a M(1/1) RIVALUTATO AL 30/6) – M(1/1) = 109 - 100 = 9 = PERDITA MONETARIA, nell'ipotesi in cui l'indice fosse salito a 221,04.

Infatti,

$$100 \cdot \frac{221,04}{202,3} = 109,$$

rappresenta il valore adeguato di giugno del capitale monetario di 100 disponibile a gennaio.

Emerge immediatamente, la logica del calcolo della perdita monetaria.

Il capitale monetario disponibile al 1° gennaio, rivalutato al 30 giugno (cioè posto pari a 109), esprime il numero di unità monetarie di cui si dovrebbe disporre per possedere la stessa capacità di acquisto del capitale rappresentato da 100 u.m. al 1° gennaio.

Poiché invece il 30 giugno si dispone ancora del capitale monetario iniziale (100), anziché dell'equivalente rivalutato (109), la perdita monetaria si determina dalla differenza tra le due quantità (109 - 100 = 9).

Se il capitale fosse mantenuto disinvestito fino al 31 dicembre, la perdita monetaria sarebbe maggiore: supponendo che l'indice dei prezzi di dicembre fosse salito a 238,44, il capitale rivalutato si sarebbe determinato come segue:

$$M$$
 (1/1 RIVALUTATO AL 31/12) –  $M$  (1/1) = = 118 – 100 = 18

Essendo:

$$100 \cdot \frac{238,44}{202,3} = 118$$

Le considerazioni appena svolte possono essere applicate anche alla gestione monetaria dell'impresa, onde determinare gli eventuali utili o perdite monetarie connesse all'attività dell'investimento o disinvestimento delle disponibilità monetarie nel corso della gestione.

In effetti, se la gestione lasciasse disinvestite somme liquide per dati periodi o le investisse in crediti di non breve durata, procurerebbe all'impresa perdite monetarie; se la gestione, invece, coprisse i fabbisogni di moneta mediante ricorso all'indebitamento, procurerebbe all'impresa utili monetari, addossando al creditore le perdite monetarie.

Gli utili e le perdite monetarie, determinate secondo schemi di calcolo analoghi a quelli degli





esempi presentati, dovrebbero, perciò, essere determinate correntemente in periodi di inflazione ed accolti nel conto Profitti e Perdite a rettifica del reddito prodotto dalla gestione economica.

Un esempio di computo sarà presentato al successivo paragrafo.

### 5. Gli interventi di rettifica per l'inflazione

Riepiloghiamo le più rilevanti conclusioni alle quali si perviene dalle analisi precedenti.

In presenza di un processo inflazionistico, il bilancio strutturato sulla base del principio del costo non risulta significativo.

I fattori distorsivi possono così compendiarsi:

- a) relativamente allo Stato Patrimoniale:
  - 1) disomogeneità dei valori;
  - mancata evidenza delle condizioni di integrità monetaria del capitale;
  - 3) mancata evidenza delle condizioni di integrità economica del capitale;
- b) relativamente al conto economico:
  - 1) disomogeneità dei valori, che produce un reddito nominale illusorio (effetto dell'illusione monetaria);
  - 2) effetto dell'imposta inflazionistica;
  - mancata evidenza degli utili e delle perdite monetarie.

Questi effetti, pur esaminabili distintamente, si producono congiuntamente e contemporaneamente. Se in queste condizioni il bilancio non rappresenta più documento atto ad esprimere correttamente il reddito ed il correlato capitale di funzionamento, si rendono necessari interventi di rettifica volti a ripristinare l'efficacia segnaletica di questo fondamentale documento amministrativo di sintesi.

Le leggi di rivalutazione per conguaglio monetario rappresentano un tentativo seppure limitato per correggere alcuni effetti distorsivi.

Per poter giudicare l'efficacia della rivalutazione delle attività immobilizzate quale intervento volto a ripristinare la significatività del bilancio d'esercizio riteniamo opportuno presentare un quadro delle possibili forme secondo le quali possono articolarsi gli interventi di rettifica.

In presenza di inflazione le imprese possono:

- mantenere il tradizionale sistema di contabilità generale, senza apportare in esso alcun correttivo;
- attuare parziali interventi di rettifica (rivalutazione delle immobilizzazioni, creazione di riserve speciali, ecc.) nello stesso sistema di contabilità generale;
- 3) affiancare al sistema di contabilità generale,

mantenuto in ossequio ai vincoli di legge, un nuovo, suppletivo, sistema denominato di "contabilità per l'inflazione" (inflaction accounting system) onde ottenere due bilanci, uno "ufficiale", nel sistema tradizionale, ed uno nel sistema adeguato all'inflazione; quest'ultimo può essere "interno" o ufficiale nel senso che può essere allegato all'altro;

- abbandonare il vecchio sistema contabile e sostituirlo con una contabilità per l'inflazione; in questa eventualità si otterrebbe un unico bilancio ufficiale;
- 5) mantenere il sistema di contabilità generale già in essere ed attuare le rettifiche solamente sui bilanci, adottando tecniche atte a simulare gli effetti che si sarebbero prodotti se si fosse adeguata la stessa contabilità aziendale.

Negli ultimi tre casi, quando cioè le aziende strutturano un sistema contabile adeguato per porre correttivi alle distorsioni dei valori connesse al processo inflazionistico o adeguano i bilanci, un problema fondamentale immediatamente si presenta: la scelta della logica per la composizione del sistema per l'inflazione o per le rettifiche.

La dottrina e la pratica — in applicazione di dottrina — sono pervenute alla standardizzazione di tre forme di *inflation accounting system*:

- a) il sistema contabile fondato sull'adeguamento dei valori sulla base di *indici generali dei prezzi* (current purchasing power accounting, noto per la sigla CPPA o CPPM) diffuso nella prassi statunitense;
- b) il sistema contabile fondato sull'adeguamento dei valori sulla base dei costi di sostituzione o correnti (current cost accouting, noto per la sigla CCA) diffuso nei Paesi Bassi;
- c) il sistema contabile fondato su una tecnica mista che mutua da entrambe le precedenti i principi basilari; è diffusa in Inghilterra.

## 6. Le rettifiche integrali fondate sull'impiego di indici generali dei prezzi

Non rientra tra le finalità di questo breve studio l'esame analitico delle concrete procedure di inflaction accounting; ci sembra, tuttavia, utile indicare gli obiettivi che queste tecniche si prefiggono e le modalità impiegate per perseguirli.

Limiteremo le analisi alle prime due forme di intervento.

Consideriamo in questo paragrafo la tecnica di rettifica che utilizza gli indici generali dei prezzi; essa è comunemente nota come *Current Purchaising Power Method* (d'ora in avanti C.P.P.M.). La tecnica è stata anche denominata con espressioni alternative; le seguenti: *General Price-Level Accounting, Adjusted Cost Accounting* devono rite-

nersi equivalenti. Nella nostra lingua essa può essere denominata tecnica di adeguamento dei valori sulla base dell'indice generale dei prezzi.

La tecnica del C.P.P.M. si propone, innanzitutto, di rendere monetariamente omogenei, a fine periodo, i valori sorti nel corso del periodo amministrativo rivalutandoli opportunamente sulla base di un prescelto indice generale dei prezzi; in tal senso, essa si propone di riesprimere "automaticamente" il risultato economico ed il relativo capitale di funzionamento in valori resi omogenei alla data di chiusura del bilancio; ciò nell'ipotesi che quest'ultimo sia unicamente rettificato per perseguire l'obiettivo di evidenziare le condizioni di integrità monetaria del capitale netto.

Per il perseguimento dell'obiettivo precedentemente delineato, la tecnica impiega una logica semplice. Il riadeguamento monetario del risultato economico e del capitale di funzionamento si consegue, semplicemente, ripristinando l'equivalenza monetaria dei valori sia monetari (cassa, crediti, debiti) sia economici (costi, ricavi, capitale netto), sorti in istanti diversi, con riferimento alla data di chiusura del periodo amministrativo.

Si rendono, perciò, omogenei (compatibili) tutti i valori relativamente al 31 dicembre, data alla quale ha formazione il bilancio.

La compatibilità, si è affermato, è ripristinata sia per i valori monetari (entrate ed uscite di cassa, movimenti nei debiti e nei crediti) sia per quelli economici derivati (costi, ricavi, variazioni di capitale).

Il riadeguamento dei valori monetari, tuttavia, non appare nella realtà giustificato, in quanto le variazioni monetarie sono effettive e non avrebbe senso modificarne l'importo accolto in bilancio; si appalesa, quindi, una seconda caratteristica che differenzia questa da altre tecniche di rettifica; il C.P.P.M. consente, altresì, di dare evidenza agli utili ed alle perdite monetarie da inflazione, connesse agli opposti movimenti di valori monetari, in quanto si confrontano i valori monetari riadeguati con gli effettivi e solo questi ultimi trovano esposizione nel bilancio (si veda il successivo esempio).

La tecnica, inoltre, non attua interventi modificatori dei criteri di valutazione di fine periodo impiegati nella formazione del bilancio d'esercizio. In altri termini, il C.P.P.M. non modifica le valutazioni di bilancio se non nei termini propri della tecnica; ovvero per ripristinare la compatibilità monetaria.

Non sono, quindi, rettificati, se non in termini formali, né i criteri di valutazione delle *rimanenze finali* (attive e passive) né quelli di calcolo degli *ammortamenti* né le procedure di determinazione dei *valori presunti*.

I valori delle rimanenze, degli ammortamenti, delle quote di accantonamento, possono, ovviamente, essere modificati per renderli compatibili con altri: tale modifica, tuttavia, è di un valore già

calcolato sulla base di prescelti criteri; questi ultimi non sono abbandonati.

Il C.P.P.M., perciò, costituisce un metodo di rettifica dei valori quantificati nel preesistente processo di contabilità generale. Non si sostituisce ad esso; semplicemente ristabilisce la compatibilità dei valori e la significatività del bilancio in termini di mera integrità monetaria del capitale netto.

Non è, tuttavia, necessario, per l'applicazione del C.P.P.M., che anche le valutazioni di fine periodo siano attuate sul fondamento del principio del costo.

La tecnica, in teoria, potrebbe applicarsi anche se i valori di fine periodo fossero quantificati con criteri diversi dal costo; in termini, ad esempio, di valori di sostituzione o correnti.

Solo i valori al costo storico devono, tuttavia, essere rettificati, in quanto espressi in unità monetarie a valore economico caratteristico alla data della loro formazione. Per il riadeguamento occorre moltiplicare i valori che al 31 dicembre sono quantificati al costo, e che non sono sorti all'istante  $t_x$ , per il coefficiente di inflazionamento c  $(t_x/31-12)$ .

I valori quantificati con qualsivoglia altro criterio di valorizzazione di funzionamento diverso dal "costo" devono essere mantenuti integralmente in bilancio in quanto già espressi in unità di conto ipotizzate a valore economico caratteristico di fine periodo.

Nella tecnica in oggetto si impiegano esclusivamente indici generali dei prezzi; l'adozione di indici particolari (e aziendali) di prezzi non è ammessa al C.P.P.M.; essa snaturerebbe la tecnica in esame in quanto non garantirebbe la compatibilità dei valori sulla base del "generale" potere d'acquisto della moneta bensì quella in termini di potere di acquisto particolare.

Per la comprensione delle precedenti caratteristiche e delle successive argomentazioni evidenziamo l'applicazione della tecnica con un esempio semplice. Si osservi la figura 4. In essa sono rappresentati due micro-sistemi contabili. Quello della colonna sinistra è lo schema accogliente il sistema dei valori di bilancio nell'ipotesi di adozione del criterio del costo.

Ad ogni conto è stato apposto il simbolo C per indicare che si tratta del sistema dei valori determinato dal *Contabile* anteriormente all'applicazione del C.P.P.M.

Nella colonna destra si presenta il precedente sistema rettificato secondo la logica del C.P.P.M.

Ai conti di questo secondo sistema è stato apposto il simbolo E per indicare, appunto, che i valori dovrebbero riflettere quelli determinabili sulla base del riadeguamento economico in termini di integrità monetaria del capitale iniziale.

Accanto a ciascun valore è apposto un numero ordinale che indica la seguente sequenza di operazioni:





- 0) apertura dei conti;
- 1) acquisti dei fattori (regolamento per pronta cassa);
- vendite di produzioni (regolamento per pronta cassa);
- 3) rettifiche di fine periodo (si ipotizzino solo rimanenze);
- 4) saldo del conto Cassa (e degli altri conti numerari):
- 5) saldo del Conto Economico.

Si osserva, nel sistema *E*, che tutti i valori del sistema *C* sono stati moltiplicati per coefficienti di riadeguamento monetario dal significato seguente:

- a) c (1/1) = 1,19 rappresenta il coefficiente di adeguamento dei valori presenti nel bilancio iniziale, ed è determinato dal rapporto tra l'indice generale dei prezzi del dicembre dell'anno in cui si chiude il bilancio e l'indice riferito al dicembre dell'anno precedente (cui si riferisca all'indice del costo della vita per l'anno 1981 di cui alla figura 1);
- b) c(T) = 1,07 rappresenti il coefficiente di rettifica medio annuo, determinato rapportando l'indice del mese di dicembre all'indice annuo;
- c) c(31/12) = 1 sia il coefficiente di rivalutazione dei valori di fine periodo. Nel sistema E sono state annotate le seguenti operazioni:
- (0) Apertura dei conti; i valori annotati sono quelli del sistema C, adeguati monetariamente al 31/12, ovvero rivalutati, sulla base dell'indice generale dei prezzi, con il coefficiente di inflazionamento da dicembre a dicembre, pari a 1,19;
- (1) Acquisti dei fattori; nell'ipotesi che il valore sia attribuito sulla base del principio del costo, cioè sia determinato in misura pari ai pagamenti (l'acquisto con regolamento differito non influisce sui risultati ottenuti), e nell'ulteriore ipotesi che gli acquisti siano uniformi nel corso dell'anno, si annotano nei conti i valori storici resi compatibili al 31/12 mediante impiego del coefficiente medio annuo di rettifica (1,07); nel conto economico del sistema E i costi che nel sistema C erano stati annotati in 5000 u.m., risultano, perciò, rettificati in 5350 u.m.; anche le uscite di cassa vengono annotate per lo stesso importo; l'importo di 350 u.m. (5350 – 5000) rappresenta la perdita di capacità d'acquisto del denaro "speso" gradualmente nell'anno;
- (2) Vendite di produzioni; anche in questo caso, ipotizzando che le produzioni siano vendute gradualmente nel periodo, e che i ricavi siano per pronta cassa, sarà necessario rendere omogenei monetariamente tali valori con riferimento al 31/12, moltiplicandoli per (T) = 1,07; i ricavi si iscriveranno nel conto economico E per l'ammontare di 6420; gli incassi saranno, contemporaneamente, anno-

- tati per lo stesso importo nel dare del conto cassa E;
- (3) Rettifiche di fine periodo; si suppone che le rimanenze siano valutate con un criterio diverso dal costo anche nel sistema contabile C; esse, quindi, non sono modificate nel sistema E (quest'ipotesi potrebbe essere facilmente abbandonata; se le rimanenze fossero state valutate al costo sarebbero state rettificate con gli stessi criteri tramite, cioè, un opportuno coefficiente di rivalutazione);
- (4) Saldo del conto cassa; nel saldo del conto cassa emerge una delle esaminate caratteristiche fondamenti del C.P.P.M.: quella di evidenziare gli utili o le perdite monetarie da inflazione del capitale monetario aziendale; il saldo teorico del conto cassa del sistema E, tenendo conto delle entrate e delle uscite rivalutate, ammonta a 1189; esso dovrebbe indicare la quantità di numerario di cui, in teoria, l'azienda dovrebbe disporre, a fine anno, per mantenere inalterato il potere d'acquisto del proprio capitale monetario movimentato nell'anno. In effetti, invece, il saldo del conto cassa dell'azienda non può che coincidere con quello effettivo del sistema C; anziché avere a disposizione 1189 u.m., l'azienda, a fine anno, ha in cassa solamente 1100 u.m.; la differenza, pari a 89 u.m., rappresenta, allora, la perdita monetaria da inflazione. La perdita deve essere "reintegrata" destinando a tale scopo una quota dell'utile; per questo (nel caso presentato) viene direttamente iscritta nel conto economico del sistema E — quale rettifica del reddito operativo — che può, quindi, essere chiuso;
- (5) Saldo del conto economico; prima dell'iscrizione della perdita monetaria il conto economico presentava un saldo pari a 399 u.m.; esso può essere denominato risultato operativo monetariamente adeguato, in quanto derivato dall'accostamento dei valori della gestione economica tra loro compatibili essendo stati resi monetariamente omogenei; la perdita monetaria è detratta dall'utile operativo; si quantifica un utile destinabile già coperta la perdita monetaria per imposte e prelevamenti, senza ledere l'integrità monetaria del capitale netto.

Dal confronto tra il bilancio del sistema C e quello del sistema E emerghe che, con il C.P.P.M.:

- 1) viene *automaticamente* garantita la verifica delle condizioni di integrità *monetaria* del capitale iniziale (il capitale netto iniziale, 1000, è iscritto nel bilancio rettificato al valore rivalutato di 1190);
- 2) si determina, sempre automaticamente, il reddito destinabile (si elimina l'illusione monetaria);
- 3) si dà evidenza agli utili e alle perdite monetarie;

4) non viene, tuttavia, garantita la verifica dell'integrità economica del capitale.

È possibile dedurre le condizioni per la significatività dei risultati offerti dalla tecnica di rettifica considerata: riesprimere i valori sorti anteriormente al 31/12 in termini omogenei a questa data significa, di fatto, attribuire nuovi valori sia ai fattori sia alle produzioni. Condizione fondamentale per la validità dei risultati ottenuti è che tali valori possano ritenersi non solo monetariamente ma anche "economicamente" compatibili ed adeguati.

Così, ad esempio, se un fattore pluriennale fosse valutato all'1/1 in 100 unità di conto e se nel periodo l'inflazione fosse quantificabile ad un livello del 19%, si porrebbe il problema di riesprimere il valore  $V_{1/1} = 100$ , in termini di potere d'acquisto al 31/12; si dovrà, perciò, moltiplicare  $V_{1/1}$  per il coefficiente c (1-1/31-12) = 1,19; talché:

$$V_{1/1}$$
 (31-12) = 100 · 1,19 = 119

Ipotesi fondamentale per la validità del C.P.P.M. è, allora, che il nuovo valore formalmente attribuito al fattore, ovvero 119, sia anche economicamente congruo, quindi accettabile in un'ottica di valutazione di funzionamento. In altri termini, è fondamentale, per l'applicazione del C.P.P.M., che sia possibile ipotizzare che i valori dei fattori e delle produzioni possano essere esposti in bilancio, anziché al valore storico, al valore storico monetariamente riadeguato.

È, cioè, essenziale convenire che i fattori si rivalutino almeno per gli stessi ritmi dell'inflazione.

Le elementari considerazioni precedenti, sviluppate tramite il semplice esempio presentato, forniscono solo indicazioni di massima circa la logica della tecnica di adeguamento sulla base dell'indice generale dei prezzi; nell'applicazione concreta della medesima sorgono, infatti, numerose problematiche, sia logiche sia pratiche, per la cui soluzione è necessario adottare procedure anche complesse che, nel loro insieme, costituiscono il "corpo" della tecnica.

Il C.P.P.M., inoltre, può essere impiegato anche per rettificare il solo bilancio senza 'intervenire' nella contabilità generale (si otterrebbero, in questo caso, risultati approssimati).

La diffusione della tecnica è giustificata dalla relativamente semplice esecuzione, dalla possibilità di evidenziare gli effetti monetari dell'inflazione, soprattutto in connessione ai finanziamenti passivi, e dalla pseudo-oggettività dei risultati che essa consente di ottenere.

L'applicazione del C.P.P.M. è tuttavia soggetta a numerose critiche tra le quali due emergono per rilevanza:

 a) l'oggettività dei risultati che essa offre è solo apparente in quanto dipende dalle scelte dell'operatore circa gli indici dei prezzi da utilizzare e

- dalla modalità di calcolo e di applicazione dei coefficienti di rettifica;
- b) non sono garantite le condizioni per il mantenimento dell'integrità economica del capitale.

#### 7. Le rettifiche integrali fondate sui costi di sostituzione

Passiamo ora all'esame del secondo gruppo di rettifiche fondate sul calcolo e sull'annotazione dei valori di sostituzione, o correnti (anche se le due nozioni non sempre coincidono), anziché di quelli storici.

Il "corpo" di tecniche per tali rettifiche è denominato current cost accounting method (nel seguito C.C.A.M.) o metodo di adeguamento ai valori correnti, o di sostituzione, o di rimpiazzo.

Per il C.C.A.M. la contabilità, ed il conseguente bilancio, dovrebbero accogliere ed esporre, anziché i costi storici, i costi di sostituzione dei fattori, intendendosi con questo termine il costo di riacquisto dei fattori al momento in cui ha ultimazione il processo produttivo in cui sono impiegati; o, il che è equivalente, il costo dei fattori alla data in cui si conseguono i ricavi (nell'impossibilità di attuare tali determinazioni, sarebbe, quantomeno, necessario fare riferimento al costo dei fattori all'atto dell'impiego).

Anche la valutazione delle rimanenze e la determinazione degli altri valori congetturati di fine periodo dovrebbero essere fondate sui costi di sostituzione o correnti.

Con tali valutazioni, allora, il reddito risulterebbe dalla differenza tra *ricavi* e *consumi di fattori* valutati al *valore di sostituzione*, cioè, sulla base dei costi correnti determinabili alla data del prodursi dei ricavi.

Risulta, così, che il C.C.A.M.:

- a) è tecnica volta a garantire l'integrità economica del capitale;
- b) determina un reddito destinabile senza che venga meno la condizione precedente;
- c) non garantisce, tuttavia, le condizioni di integrità monetaria del capitale;
- d) non evidenzia gli utili o le perdite monetarie.

Il C.C.A.M. consente di porre in risalto le differenze di valore tra il costo di sostituzione ed il costo storico, denominate "differenziali operativi di negoziazione" o "plusvalenze" e le "minusvalenze" (nell'accezione appena indicata) si annotano:

 a) nel conto Profitti e Perdite, per i costi accolti nel conto economico stesso; poiché a tali costi si contrappongono i ricavi di vendita, le plus e le minusvalenze possono considerarsi "realizzate" e devono trovare iscrizione nello stesso conto economico;





Figura 4 C.P.P.M. - Un esempio sintetico

	S. P	. 1/1	С			S. P	. 1/1	E
CASSA (1/1) RIMAN. (1/1)	100 900	CAPITALE NETTO (1/1)	1000	1,19 1,19 1,19	CASSA c (1/1) RIMAN. c (1/1)	119 1071	CAPITALE NETTO (1/1) c (1/1)	1190
	CAS	SSA	С			CAS	SSA	E
(0) SALDO INIZIALE (2) INCASSI	100 6000	(1) PAGAMENTI (4) SALDO EFFETTIVO	5000 1100	1,19 1,07 1,07	(0) SALDO c (1/1) (2) INCASSI c (T)	119 6420	PAGAMENTI c (T) (4) SALDO TEORICO	5350 1189
	Р.	P.	С			P.	P.	E
(0) RIMANENZE INIZIALI (1) ACQUISTI (5) UTILE	900 5000 500	(2) VENDITE (3) RIMANENZE (31/12	6000	1,19 1,07 1,07 1,00	(0) RIMANENZE INIZIALI c (1/1) (1) ACQUISTI c (T)  (4) PERDITA MONETARIA (5) UTILE DISTRIB.	1071 5350 89 310	(2) VENDITE c (T) (3) RIMANENZE c (31/12) (UTILE OPERATIVO	6420 400 399)
	S. P.	31/12	С			S. P.	31/12	E
(4) CASSA (SALDO EFF.)	1100				(4) CASSA (SALDO EFF.)	1100		
(3) RIMANENZE (31/12)	400	(0) CAPITALE NETTO	1000	1,19	(3) RIMANENZE	400	(0) CAPITALE NETTO (RIVALUTATO)	1190
		(5) UTILE	500				(5) UTILE DISTRIBUIBILE	310

b) nel conto Stato Patrimoniale, per i costi accolti, in quanto stornati o capitalizzati (rimanenze, immobilizzazioni tecniche, ecc.) nello Stato Patrimoniale stesso; le plus e le minusvalenze sono, in questo caso, valori non "realizzati" (gli holding gains, in particolare, sono denominati capital gains se determinati rivalutando al costo di sostituzione le immobilizzazioni tecniche).

Due sono i gruppi di problemi che devono essere risolti per applicare il C.C.A.M.:

- a) l'individuazione dei costi di sostituzione;
- b) le procedure per esporre in bilancio le plusvalenze e le minusvalenze.

Le procedure per specificare quanto sub a) e sub b) costituiscono il "corpo" della tecnica.

Pur non potendo entrare nei dettagli delle problematiche osserviamo, innanzitutto, che non esiste una definizione univocamente accettata di costo di sostituzione o di costo corrente, anche se, in generale, più o meno vagamente, il costo di sostituzione di un fattore produttivo dovrebbe intendersi il massimo "onere" sostenibile dall'impresa, secondo le "normali" procedure e condizioni di acquisizione, per poter ricostituire la disponibilità (o la funzionalità) del fattore produttivo impiegato (totalmente o parzialmente) nei processi, a condizione che il nuovo fattore abbia "caratteristiche equivalenti" a quello che dovrebbe sostituire.

Il costo di sostituzione delle materie, dei materiali e dei servizi, compreso il lavoro di persona, potrebbe essere determinato ricorrendo ad indici particolari di prezzi qualora l'azienda non potesse disporre di indici aziendali specifici, determinati dall'ufficio approvvigionamenti.

Il costo di sostituzione di semilavorati e prodotti in attesa di vendita si considera quale costo di produzione determinato con riferimento di costi di sostituzione degli elementi di costo (fattori) impiegati anziché ai costi storici.

Particolari accorgimenti devono essere adottati per quantificare il costo di sostituzione di fattori pluriennali in quanto è necessario considerare il costo di sostituzione dei servizi ancora erogabili da tali fattori nel periodo di vita residua; in ogni caso, può non essere possibile prendere a riferimento i costi di fattori pluriennali con caratteristiche simili a quelli dei fattori in uso; ciò nel caso in cui il mercato non offra più gli stessi fattori precedentemente acquisiti dall'impresa.

Per alcuni fattori (terreni, opifici) il costo di sostituzione potrebbe essere quantificato sulla base di "stime di esperto".

Tecniche semplificate consentono di rettificare globalmente il costo del venduto anziché singolarmente le sue componenti.

Il costo di sostituzione, per quanto generalmente adottato quale costo corrente, non è l'unico valore impiegabile nella tecnica.

Il Comitato Sandilands, istituto del Governo inglese per lo studio del problema di contabilità per l'inflazione, pubblicò, nel 1975, un rapporto nel quale si propugnava una contabilità per l'inflazione fondata sul "valore per l'azienda" dei fattori (value to the business), definito quale massima perdita reddituale e/o patrimoniale che l'azienda subirebbe se fosse privata dei fattori; ovvero, in termini operativi, il compenso che l'azienda dovrebbe ricevere, nel caso fosse privata della disponibilità dei fattori, per mantenere le posizioni economiche-reddituali e/o patrimoniali — raggiunte anteriormente alla mancata disponibilità dei fattori.

Consideriamo, ora, i problemi di scelta delle procedure più efficaci per esporre in bilancio le plusvalenze e le minusvalenze da rivalutazione, strutturando un semplice esempio nell'ipotesi che il valore per l'impresa coincida con il costo di costituzione.

Le operazioni compiute da un'impresa nel periodo amministrativo siano le seguenti:

- (0) apertura dei conti;
- (1) acquisto di due unità di materia, al prezzo di 50 u.m. cad.;
- (2) acquisto di due unità di lavoro, a 25 u.m. cad., impiegate interamente per la trasformazione di una unità di materie in prodotto finito;
- (3) vendita del prodotto a 208 u.m.;
- (4) valutazione delle rimanenze;
- (5) chiusura del conto economico;
- (6) chiusura del conto cassa.

Si ipotizzi che il costo di sostituzione della materia impiegata sia 80 u.m. e che quello del lavoro sia di 40 u.m. per unità; il costo di sostituzione della materia giacente a fine periodo sia pure di 80 u.m.

Nella figura 5 sono presentati due sistemi contabili: quello *C* accoglie i valori secondo logica contabile; quello *E* espone i valori, economicamente rivalutati, secondo il C.C.A.M. Nel sistema *E* sono attuate le seguenti annotazioni:

- (0) apertura dei conti; i valori sono annotati senza alcun adeguamento monetario;
- (1) acquisto materie; si attribuisce il valore pari a

160 u.m.; la differenza tra tale valore ed il costo storico misurato dall'uscita monetaria costituisce plusvalenza di ammontare pari a 60 u.m.; una quota di questa plusvalenza, pari a 30 u.m., in quanto relativa all'unità di materie acquistata ed impiegata, deve considerarsi realizzata; è, perciò, iscritta nel conto Profitti e Perdite; la quota pari a 30 u.m., relativa all'unità di materia in giacenza, deve considerarsi non realizzata, ed annotata fuori esercizio nel conto Stato Patrimoniale;

- (2) acquisto lavoro; si annotano i costi di sostituzione; le plusvalenze sono realizzate ed iscritte in esercizio;
- (3) *vendita produzioni*; si annotano valori analoghi a quelli del sistema *C*;
- (4) valutazione delle rimanenze finali; si attribuisce all'unità in giacenza un valore pari al costo di sostituzione; la plusvalenza era già stata rilevata quale plusvalenza non realizzata;
- (5) determinazione del risultato economico; in quanto comprensivo delle plusvalenze realizzate, si quantifica in ammontare uguale a quello determinato nel sistema C;
- (6) chiusura del conto Cassa.

Apparentemente, quindi, l'utile nel sistema E risulta uguale a quello calcolabile con valutazioni al costo storico; occorre, tuttavia, ricordare che il C.C.A.M. prevede diverse alternative di annotazione delle plusvalenze per evitare che l'utile apparente, sia distribuito:

- 1) considerare le plusvalenze realizzate direttamente quali rettifiche di rivalutazione economica del capitale, ed annotarle direttamente nello Stato Patrimoniale, anziché nei Profitti e Perdite; la situazione si trasformerebbe come segue: l'utile si ridurrebbe a 48 u.m., il capitale netto finale sarebbe pari a 240 u.m., somma necessaria per effettuare gli stessi acquisti dell'anno precedente;
- 2) determinare l'utile, come nell'esempio di figura 5, per ammontare pari a 108 u.m.; in fase di distribuzione, destinare una quota, pari alle plusvalenze realizzate, per la costituzione di una riserva di rivalutazione economica del capitale.

Le rettifiche sulla base dei valori correnti possono essere attuate direttamente in contabilità generale o, sinteticamente, nel solo bilancio.

Osserviamo, infine, che il C.C.A.M., in quanto modifica tutte le valutazioni dei fattori produttivi (mantiene, però, invariate le misure dei ricavi), rappresenta, allora, una metodologia contabile autonoma e svincolata dalla presenza di inflazione. Rappresenta, cioè, un sistema contabile alternativo a quello fondato sul principio del costo storico e può trovare applicazione anche in assenza di inflazione.

Ricordiamo anche che sono state sviluppate



Bilancio

31



metodologie denominate di "rettifiche miste" volte a tenere conto, contemporaneamente, delle variazioni dell'indice generale dei prezzi — similmente al C.P.P.M. — e dei costi di sostituzione — similmente al C.C.A.M. — se superiori ai valori ricalcolati con i coefficienti di inflazionamento.

## 8. La logica di alcune rettifiche "parziali"

Esaminate, pur in sintesi, le tecniche volte ad apportare rettifiche *integrali*, consideriamo, sempre in sintesi, e schematicamente, la logica di alcune rettiche *parziali* le quali, pur non eliminando le conseguenze distorsive dell'impiego del principio del costo in presenza di inflazione, vogliono produrre l'effetto di diminuirne l'intensità.

#### A) Rivalutazione della passività

Si constata, innanzitutto, che in presenza di effetti inflazionistici passati, che si ipotizzano durevoli in futuro, il capitale netto può risultare non adeguatamente determinato.

Alcune passività non indicizzate, infatti (mutui, obbligazioni, finanziamenti a medio e lungo termine, in genere, onerosi o no), procurerebbero all'azienda un utile monetario; esse dovrebbero essere, perciò, ridotte, "scontando" l'effetto monetario favorevole dell'indebitamento. Il capitale netto, di conseguenza, dovrebbe aumentare.

Altre passività indicizzate (fondo indennità licenziamento, altri fondi spese future e fondi rischi), invece, dovrebbero essere riadeguate ai passati ritmi inflazionistici tenendo altresì conto — spesso anticipandole — delle future tendenze inflattive. Queste passività risulterebbero, così, aumentate, con conseguente riduzione del capitale netto.

La rivalutazione in aumento delle passività, di solito, è contabile con creazione di valori ammortizzabili o, a volte, anche d'esercizio; quella in diminuzione, invece, si attua solo nel bilancio.

La riduzione delle passività non indicizzate, al fine di "scontare" l'effetto della futura inflazione, si attua, solitamente, infatti, nella redazione di bilanci straordinari (di cessione, di fusione): non nella strutturazione del bilancio d'esercizio.

In ogni caso, tale intervento correttore non è mai isolato ma accompagnato da altri "parziali".

#### B) Aumento delle sole quote d'ammortamento

Abbiamo già osservato che il costo del venduto risulterebbe determinato in termini non compatibili là ove accogliesse quote di ammortamento calcolate su valori ammortizzabili quantificati con il principio del "costo".

Per determinare correttamente il risultato economico in fase di prezzi crescenti è necessario aumentare le quote d'ammortamento nel conto economico nell'ipotesi, spesso tacita, che risultino già compatibili i valori di rimanenze, i costi ed i ricavi d'esercizio. Questi ultimi si ipotizzano determinati sulla base di prezzi di vendita calcolati in modo da "coprire" il "costo pieno" di produzione calcolato "adeguatamente" per mantenere l'equilibrio fisico dei processi.

Effetto immediato dell'incremento degli ammortamenti è la riduzione del risultato economico, a parità di altre circostanze. L'applicazione di questo intervento correttore avrebbe, inoltre, quale effetto, un'accelerazione del processo d'ammortamento nello Stato Patrimoniale. Ciò contrasterebbe con l'esigenza di aumentare il valore delle immobilizzazioni ammortizzabili.

Consegue che l'aumento degli ammortamenti nel conto economico non può essere attuato convenientemente, senza, nel contempo, apportare la rettifica dei costi ammortizzabili tramite una "rivalutazione fuori esercizio" dei medesimi o la creazione di fondi rinnovamento o sostituzione fattori.

Se attuata isolatamente, la rettifica è approvata esclusivamente nel conto economico. Se connessa all'adeguamento delle attività ammortizzabili è possibile:

- a) attuare, in una *prima fase*, la rivalutazione di queste ultime sì che l'incremento della quota sia consequenziale a quella (come ampiamente si illustrerà tra breve);
- b) scindere la nuova quota d'ammortamento in due parti; una corrispondente alla quota già determinata sul valore storico; l'altra da annotarsi quale quota di accantonamento al fondo ricostruzione o rinnovo o sostituzione del relativo fattore pluriennale; voce, questa, da iscriversi nello Stato Patrimoniale.

## C) Valutazione delle rimanenze al LIFO (o al FIFO)


È simile a quella dell'intervento precedente. Per aumentare il costo del venduto, indipendentemente da ogni altra forma di intervento, può essere possibile diminuire il valore delle rimanenze finali attive, valutandole al LIFO o al FIFO.

L'effetto immediato è quello della riduzione del risultato operativo. Si creerebbe, tuttavia, un'incongruenza con la logica di rivalutazione delle attività dello Stato Patrimoniale in quanto la valutazione delle rimanenze al LIFO, di fatto comprimerebbe il valore di queste nello Stato Patrimoniale con effetto riduttivo sulla significatività del capitale netto.

Se già non attuata normalmente, questa procedura, isolatamente svolta, può essere impiegata in bilanci speciali ed extracontabilmente.

Figura 5 C.C.A.M. - Un esempio sintetico

	S.P	. 1/1	C		S.P.	1/1	ı
CASSA	150	CAPITALE NETTO	150	CASSA	150	CAPITALE NETTO	15
	CA	SSA	c		CAS	SA	E
(0) SALDO INIZ. (0) SALDO INIZ.							150 150
		(1) PAGAMENTI PER MAT.	100	(3) INCASSO PER VENDITE	208	(1) Pagamenti Per Mat.	100
(3) INCASSO	208	(2) PAGAMENTI PER LAVORO	<sup>1</sup> 50			(2) PAGAMENTI PER LAVORO	50
(5)		(6) SALDO	208			(6) SALDO	208
	P.P.		С		ı	Р.Р.	E
(1) ACQUISTI MAT. (2) ACQUISTI LAV.	100 50	3) VENDITA	280	(1) COSTO SOST.  MAT. IMP. (1) COSTO SOST. MAT.  NON IMPIEGATA	80		
	,	1) RIMANENZA FINALE	. 50	NON IMPIEGAJA	80	(3) VENDITA (1) PLUSV. REALIZZ. SU MAT.	208
				(2) COSTO SOSTIT. LAVORO IMP.	80	(2) PLUSV. REALIZZ. SU LAVORO	30
(5) UTILE	108			(5) UTILE	108	(3) RIMAN. FINALE	80
	S.P. (31/12)		С		S.P. (31/12)		E
(6) CASSA (6) CASSA							208 208
4) RIM. FINALI	50	) CAD METTO	450	(4) RIM. FINALI	80	(0) CAP. NETTO	150
*	1(0	) CAP. NETTO	150			(1) PLUSV.	



Non volendo, o non potendo, attuare rettifiche esplicite dei valori di bilancio, nei casi in cui l'espressione monetaria del risultato economico fosse ritenuta troppo elevata in quanto derivante dall'aggregazione di ricavi con misure di costi non ad essi compatibili, si potrebbero creare delle riserve di utile, onde diminuire la quota erogabile.

Contabilmente, o extracontabilmente, si accantona, allora, la quota di utile ritenuta non distribuibile in una riserva denominabile in vario modo; ad esempio: Fondo ricostituzione o rinnovo di... A volte, semplicemente, si accantona una quota creando semplicemente la riserva: Utili non distribuiti.

Oltre all'incremento formale del capitale netto, questo intervento (al pari dei due precedenti, del resto) diminuisce le uscite monetarie per distribuzione di dividendi incrementando, formalmente, ma non sostanzialmente, il cash flow, l'autofinanziamento ed i cash earnings.

#### E) Rivalutazione del netto

Se il capitale netto formatosi in epoche remote risulta quantitativamente misurato in unità monetarie ad elevato potere d'acquisto, si rende necessario riesprimere la grandezza con un maggior numero di unità monetarie a ridotto potere d'acquisto.

In questo caso si attua, semplicemente, la sua rivalutazione formale sulla base di qualche criterio operativo, di volta in volta specificato.

L'adeguamento del valore del "netto" deve, ovviamente, accompagnarsi ad un incremento — almeno nominale — nella misura di qualche attività o al decremento di qualche passività o rettifica di attività.

Nel primo caso si attua una contemporanea rivalutazione — denominata indiretta — dell'attivo. Il maggior valore (nominale) del capitale netto viene solitamente attribuito a quelle attività le cui espressioni monetarie siano giudicate maggiormente inadeguate ad esprimere correttamente il





valore a fine periodo: immobilizzazioni tecniche, finanziarie, e rimanenze.

In particolare: la rivalutazione delle immobilizzazioni tecniche: forme di attuazione.

Consideriamo, in particolare, l'intervento parziale consistente nella rivalutazione delle immobilizzazioni tecniche. Questo intervento può essere attuato in forme varie:

- a) con procedimento (o metodo) diretto:
  - a.1) con coefficiente fisso;
  - a.2) con coefficienti variabili;
- b) con procedimento (o metodo) indiretto.

Analizzeremo, in questo paragrafo, le procedure di attuazione della rivalutazione secondo i metodi precedentemente indicati, facendo osservare che i diversi procedimenti si differenziano non tanto per le procedure di rilevazione quanto per quelle di determinazione dell'importo della rivalutazione.

Il metodo diretto implica l'attribuzione di un nuovo valore alle — quindi la rivalutazione delle — singole immobilizzazioni tecniche.

Occorre ricordare che la prassi contabile è orientata ad attuare:

- l'ammortamento indiretto, o "fuori conto", per le immobilizzazioni tecniche materiali; si mantiene il valore originario d'acquisizione nello Stato Patrimoniale; questo valore, viene, indirettamente, rettificato dal Fondo Ammortamento nel quale ogni anno si stratificano le quote d'ammortamento imputate al conto economico;
- 2) l'ammortamento diretto, o "in conto", per le immobilizzazioni tecniche immateriali; si annota, ogni anno, la quota d'ammortamento direttamente nell'AVERE del conto che accoglie il valore residuo, che viene così ridotto direttamente; in bilancio è accolto, perciò, al termine di ogni periodo, il solo valore residuo.

L'applicazione del metodo diretto comporta, quindi, che sia attribuito un nuovo valore al residuo da ammortizzare delle immobilizzazioni tecniche; ciò implica la rivalutazione sia del valore storico sia del Fondo Ammortamento per le immobilizzazioni sottoposte ad ammortamento indiretto nonché la rivalutazione del valore storico e delle quote di ammortamento per le immobilizzazioni ammortizzate direttamente; valori questi ultimi che, però, non sono esplicitati in bilancio.

I valori di computo dovranno, dunque, essere desunti dal libro giornale o da scritture extra contabili.

La differenza tra l'incremento di valore del costo pluriennale e quello del fondo ammortamento costituisce un valore incrementativo del netto che, comunemente, si designa col termine di SALDO ATTIVO DI RIVALUTAZIONE.

Per evidenziare la meccanica della rivalutazione, forniamo semplici formule operative per il

calcolo del saldo attivo di rivalutazione. Indichiamo con:

- C il valore storico delle immobilizzazioni accolto nel bilancio prima della rivalutazione;
- FA il relativo Fondo Ammortamento (o la somma delle quote di ammortamento delle immobilizzazioni ammortizzate "in conto");

VR il valore residuo, differenza tra C e FA;

SA il saldo attivo di rivalutazione.

Iniziamo con il caso di rivalutazione con *coef*ficiente fisso cioè attuata con l'impiego di un unico coefficiente.

Indichiamo con  $\rho$  il coefficiente di rivalutazione che sarà, naturalmente, maggiore dell'unità. In queste ipotesi, in generale, la rivalutazione del fondo ammortamento stratificato, FA, ovvero del valore residuo VR = C - FA, secondo un coefficiente di rivalutazione,  $\rho > 1$ , unico, consentirà di determinare un saldo attivo di rivalutazione, SA, pari a:

$$SA = (\rho - 1) VR = (\rho - 1) (C - FA);$$

cioè:

$$(\rho C - C) - (\rho FA - FA) = SA.$$

Contabilmente, per l'annotazione della rivalutazione, si rendono necessarie le scritture:

	_ data			
FATTORE	a	SALDO		
PLURIENNALE	-	DI RIVALUTAZIONE		
		(oppure: a FONDO		
		RIVALUTAZIONE)		(ρ−1) C
Per rivalutazione del fattore secondo il coefficiente				

	data		 
SALDO DI RIVALUTAZION	— а Е	FONDO AMMORT. FATTORE	(ρ-1) <i>FA</i>
Per rivalutazione del	fondo ai	mmortamento relativo al	

La rivalutazione può formalmente effettuarsi, con le stesse scritture contabili precedentemente esaminate, anche nel caso in cui siano dati distinti coefficienti di rivalutazione da applicarsi alle quote d'ammortamento calcolate in anni successivi.

In tale caso, ipotizzando che la rivalutazione debba essere attuata all'anno  $T_h$ , se C è il costo storico da rivalutare, se  $q_1, Q_2, \ldots, q_h$  sono le quote d'ammortamento calcolate fino a  $T_h$ , se,  $\rho_1, \ldots, \rho_h$  sono i distinti coefficienti applicabili alle quote, tutti maggiori dell'unità, allora, il valore del saldo attivo di rivalutazione si quantificherebbe in:

$$SA = (\rho - 1) C - \left(\sum_{j=1}^{h} \rho_j q_j - FA\right)$$

essendo

$$FA = \sum_{j=1}^{h} q_{j}$$

Spesso la rivalutazione di alcuni costi ammortizzabili anziché "direttamente" è effettuata con procedimento denominato "indiretto".

Con questa procedura si attribuisce direttamente un maggior valore al capitale netto, creando, ex novo, un fondo di rivalutazione quale posta incrementativa del netto; in un secondo momento, si "destina" tale maggior valore anche ripartito in congrue quote — a qualche elemento dell'attivo che indirettamente viene, così, ad essere rivalutato, con inversione del procedimento rispetto al metodo diretto; questa procedura coincide, di fatto, con l'intervento indicato sub E).

Si supponga che il contabile abbia convenienza alla rivalutazione dei terreni.

Adottato il procedimento "diretto", avrebbe dovuto attribuire direttamente il maggior valore ai terreni a creare il *fondo rivalutazione* corrispondente, accoglibile tra le poste del netto.

Con il procedimento "indiretto", al contrario, prima avrebbe incrementato il valore del netto e, successivamente, avrebbe "attribuito tale valore al fattore da rivalutare; nel caso in oggetto al valore dei TERRENI. La scrittura per la rivalutazione del netto sarebbe stata:

	lata		
FONDO	a RISERVA	\	
DI RIVALUTAZIONE	DI RIVA	LUTAZIONE	FR
Per rivalutazione indi	etta, come	da prospet-	

Quella dell'attribuzione del valore al conto TERRENI, invece:

essendo FR la quota della riserva di rivalutazione attribuita ai terreni.

Si fa notare che, con il procedimento indiretto, non avrebbe senso o quanto meno sarebbe superfluo rivalutare, contemporaneamente, anche gli eventuali valori dei *fondi ammortamento* delle immobilizzazione tecniche cui si attribuisce la rivalutazione del netto.

Ove il contabile ritenesse opportuno attuare gli ammortamenti con gli stessi ritmi prescelti anteriormente alla rivalutazione, anche con il procedimento indiretto, sarebbe utile rivalutare non solo il valore residuo da ammortizzare (VR) ma, con-

temporaneamente, il costo storico (C) ed il fondo ammortamento (FA). In tal modo si manterrebbero i ritmi temporali precedentemente fissati per la conclusione del processo di ammortamento.

Indichiamo con FR la quota del fondo rivalutazione destinata alla rivalutazione di un fattore di costo storico, C, già ammortizzato per FA.

Il valore residuo da ammortizzare, pari a VR = C - FA, deve essere incrementato della quota FR, diventando VR' = VR + FR.

Dovrà, perciò, essere:

$$VR' = VR + FR = C' - C'a$$

essendo C' il nuovo valore del costo storico e  $a = \frac{FA}{C}$  la percentuale di C già ammortizzata ante-

riormente alla rivalutazione, percentuale che si vuole mantenere anche posteriormente alla rivalutazione. Si ricava allora immediatamente:

$$VR + FR = C' (1 - a)$$

$$C' = \frac{VR + FR}{1 - a}$$

Il fondo ammortamento a valori storici FA si rivaluterebbe immediatamente in:

$$FA' = C' \cdot a$$

Supponiamo, a titolo di esempio, che un fattore di costo storico 100 = C, ammortizzato per FA = 40, debba essere rivalutato con metodo indiretto e che la quota di fondo rivalutazione destinata sia di 120, cosicché il nuovo valore residuo, anziché pari a 60 debba essere rivalutato a:

$$FR' = 180 = 120 + 60$$
.

La percentuale già ammortizzata anteriormente alla rivalutazione è pari a:

$$a = \frac{FA}{C} = \frac{40}{100} = 0.4 = 40\%$$

per cui

$$C' = \frac{VR + FR}{1 - 0.4} = \frac{60 + 120}{0.6} = 300$$

Il fondo ammortamento, dal valore storico di 40, sarà aumentato a:

$$FA' = C' \cdot a = 300 \cdot 0.4 = 120$$

per cui si ottiene:

$$VR' = C' - FA' = 300 - 120 = 180.$$

